

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 giugno 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 12 aprile 2000, n. 140.

Modifiche al regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, attuativo dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 maggio 2000.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2000 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 2 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della giustizia, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. Franco Corleone, on. Marianna Li Calzi e on. Rocco Maggi Pag. 6

Ministero dell'interno

DECRETO 18 aprile 2000.

Conferimento efficacia civile alla modificazione delle circoscrizioni territoriali dell'arcidiocesi di Spoleto-Norcia e della diocesi di Assisi-Nocera Umbra Pag. 7

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno on. avv. Gian Franco Schietroma Pag. 8

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. prof. Massimo Brutti Pag. 8

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno on. dott. Aniello Di Nardo Pag. 9

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno, sen. dott. Severino Lavagnini Pag. 10

Ministero delle finanze

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Gioia del Colle Pag. 10

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gioia del Colle Pag. 11

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno Pag. 11

DECRETO 22 maggio 2000.

Disciplina del pagamento mediante sportello ATM e degli effetti del conferimento della delega di pagamento con mezzi telematici, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Pag. 11

DECRETO 24 maggio 2000.

Autorizzazione al Centro di assistenza imprese Coldiretti Lombardia S.r.l., in Milano, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.F. imprese Pag. 12

DECRETO 26 maggio 2000.

Attivazione di taluni uffici delle entrate Pag. 13

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 7 febbraio 2000.

Modalità di compilazione del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133 Pag. 14

Ministero della sanità

DECRETO 21 marzo 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zenapax». (Decreto n. 99/2000) Pag. 15

DECRETO 19 aprile 2000

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Regranex». (Decreto n. 100/2000) Pag. 16

DECRETO 19 aprile 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Renagel». (Decreto n. 101/2000) Pag. 17

DECRETO 19 aprile 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Thyrogen». (Decreto n. 102/2000) Pag. 18

DECRETO 3 maggio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Betaferon». (Decreto n. 103/2000) Pag. 19

DECRETO 16 maggio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Arava». (Decreto n. 104/2000) Pag. 20

DECRETO 22 maggio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano della ditta Laboratorio farmaceutico Sit - specialità igienico-terapeutiche S.r.l. Pag. 21

Ministero della difesa

DIRETTIVA 19 aprile 2000.

Delineazione del profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare Pag. 22

DIRETTIVA 19 aprile 2000.

Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. (Edizione 2000) Pag. 37

Ministero della pubblica istruzione

ORDINANZA 20 aprile 2000.

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1999/2000. (Ordinanza n. 126). Pag. 68

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 29 marzo 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al sen. Roberto Borroni, Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali Pag. 71

DECRETO 29 marzo 2000.

Delega di attribuzione del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, all'on. Aniello Di Nardo, Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali Pag. 72

DECRETO 5 aprile 2000.

Modificazioni ai decreti ministeriali in data 29 marzo 2000 concernenti il conferimento di deleghe al sen. Roberto Borroni e all'on. Aniello Di Nardo, Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali Pag. 73

DECRETO 23 maggio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica Pag. 74

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 10 maggio 2000.

Nomina del vice commissario delegato per la predisposizione e la realizzazione di un piano di interventi di emergenza. (Disposizione n. 77) Pag. 75

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

DECRETO RETTORALE 12 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 75

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Rilascio di exequatur Pag. 76

Entrata in vigore dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e di Torino, firmato a Roma il 4/14 giugno 1996. Pag. 76

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 18 maggio 1998. Pag. 77

Soppressione del vice consolato d'Italia di prima categoria e contemporanea istituzione di un consolato d'Italia di prima categoria in Edmonton (Canada) a decorrere dal 1° dicembre 1999 e conseguente determinazione della sua circoscrizione territoriale e di quella del consolato generale d'Italia in Vancouver (Canada) Pag. 77

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan, firmato ad Almaty il 16 settembre 1997 Pag. 77

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, firmato a Londra il 5 maggio 1998. Pag. 77

Ministero dell'interno: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Maria S.S. del Carmelo, in Castiglione di Sicilia Pag. 77

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 1° giugno 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 78

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Fondo pensioni dei dirigenti del gruppo Enel - Fondenel», in Roma. Pag. 78

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato:

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società Sifru - società fiduciaria - società per azioni, in Brescia Pag. 78

Decadenza della autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società Solofid S.p.a. - società Lombarda Fiduciaria, in Brescia. Pag. 78

Università «La Sapienza» di Roma: Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento Pag. 78

Università di Siena: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 79

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84/L

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139.

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266

00G0187

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 aprile 2000, n. 140.

Modifiche al regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, attuativo dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 31, comma 5, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, attuativo del predetto articolo 31, comma 5;

Ritenuto di dover integrare detto regolamento;

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 marzo 2000;

Vista la nota del 10 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazioni e modifiche regolamentari

1. Il regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, è così integrato e modificato:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, n. 3, dopo la frase «alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto» sono inserite le parole «contro la pubblica amministrazione»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola «quinquennale» è inserita la frase «ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge»; dopo la parola «equipollente» è inserita la frase «sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob»;

c) all'articolo 3, comma 3, le parole «dall'articolo 3» sono sostituite con le parole «dall'articolo 4».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro: AMATO

Visto, il *Guardasigilli: FASSINO*

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2000

Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 51

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, attuativo dell'art. 31, comma 5, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 31, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:

«5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob».

— Per il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione

di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998, come modificato dal presente regolamento:

Art. 1 (Requisiti di onorabilità). — 1. Non possono essere iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 8 (di seguito «Albo»), coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto *contro la pubblica amministrazione*, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo o non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera *c)*, n. 1 e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con conferimento alle fattispecie disciplinari in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 3 (Requisiti di professionalità). — 1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, *ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge* o un titolo di studio estero equipollente, *sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob*».

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dalla Consob secondo le modalità stabilite dalla Consob medesima.

3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati *dall'articolo 4*.

00G0189

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2000.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2000 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2000, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, che istituisce gli uffici di diretta collaborazione del Presidente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2000 sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri è sostituito dal seguente:

«3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:

a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;

b) l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente;

c) l'ufficio del consigliere diplomatico;

d) l'ufficio del consigliere militare».

Roma, 23 maggio 2000

Il Presidente: AMATO

AVVERTENZA:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000.

00A6542

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della giustizia, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. Franco Corleone, on. Marianna Li Calzi e on. Rocco Maggi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia l'on. Franco Corleone, l'on. Marianna Li Calzi, l'on. Rocco Maggi;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza delle direzioni generali e degli uffici di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

on. *Franco Corleone*:

- 1) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- 2) Ufficio centrale per la giustizia minorile.

on. *Marianna Li Calzi*:

1) Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario;

2) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, compresi gli archivi notarili;

3) Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

on. *Rocco Maggi*:

1) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali.

2. I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il consiglio di amministrazione.

Art. 3.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo e appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi e altri atti normativi;

c) gli atti e i provvedimenti che attengono a rapporti con il Consiglio superiore della magistratura e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) gli affari internazionali;

e) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

f) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;

g) gli atti relativi al procedimento di estradizione;

h) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera *a)*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

i) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

l) la fornitura di beni e servizi e l'edilizia giudiziaria di competenza della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni;

m) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali;

n) la programmazione generale ed organizzativa in tema di informatica;

o) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avvocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di gabinetto.

Roma, 2 maggio 2000

Il Ministro: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 132

00A6587

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 aprile 2000.

Conferimento efficacia civile alla modificazione delle circoscrizioni territoriali dell'arcidiocesi di Spoleto-Norcia e della diocesi di Assisi-Nocera Umbra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza dell'ordinario diocesano di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 23 novembre 1998 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali dell'arcidiocesi di Spoleto-Norcia e della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mediante l'annessione all'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, distaccandola dalla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, della parrocchia di San Michele Arcangelo, con sede in Gualdo Cattaneo (Perugia), località Pomonte;

Visto il verbale in data 29 marzo 1999 con il quale i vicari generali delle suddette diocesi, per mandato dei relativi Vescovi, danno corso all'esecuzione del citato provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, con sede in Spoleto (Perugia), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese centotrentotto parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, con sede in Assisi (Perugia), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese sessantatre parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termine dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette diocesi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 23 novembre 1998 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa, mediante l'annessione all'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, distaccandola dalla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, della parrocchia di San Michele Arcangelo, con sede in Gualdo Cattaneo (Perugia), località Pomonte.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, relativo all'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi stessa sono comprese centotrentanove parrocchie, di cui centoventicinque con sede in comuni della provincia di Perugia e quattordici con sede in comuni della provincia di Terni.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese sessantadue parrocchie, tutte con sede in comuni della provincia di Perugia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente del tribunale di Perugia perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro: BIANCO

00A6516

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno on. avv. Gian Franco Schietroma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale l'on. avv. Gian Franco Schietroma è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno on. avv. Gian Franco Schietroma è delegato in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato on. avv. Gian Franco Schietroma è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato on. avv. Gian Franco Schietroma è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale e dell'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, con particolare riferimento all'attuazione, per i profili di competenza dell'Amministrazione dell'interno, delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonché all'attività di documentazione generale finalizzata alla sistematica e aggiornata rappresentazione della realtà civile e socio-economica del Paese; è delegato inoltre alla trattazione degli affari di competenza dell'ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Gian Franco Schietroma è altresì delegato alla firma dei provvedimenti nelle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5, 7 e 8, legge n. 91/1992 e art. 5, decreto del Presidente della Repubblica, n. 572/1993);

riconoscimenti delle persone giuridiche di diritto privato (articoli 12 e seguenti del codice civile);

decreti di concerto con il Ministro dei trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti prefettizi di diniego delle patenti di guida (art. 120 del decreto legislativo n. 285/1992);

autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi a livello di amministrazione (art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998 e dagli articoli 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale - comparto ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997).

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato on. avv. Gian Franco Schietroma, relativamente alle materie di competenza dei predetti uffici, la firma delle richieste di pareri al consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro: BIANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 240*

00A6546

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. prof. Massimo Brutti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale il sen. prof. Massimo Brutti è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno sen. prof. Massimo Brutti è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del

Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato sen. prof. Massimo Brutti è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato sen. prof. Massimo Brutti è delegato alla trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza nonché alla firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati:

decreti di riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, testo unico approvato con decreto legislativo n. 286/98);

decreti di costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

decreti di attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907; art. 81, regio decreto n. 666/1909; art. 3, legge n. 1027/1965; art. 73, regolamento T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 635/1940; art. 7, legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16, regio decreto n. 3164/1923);

decreti di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1993);

decreti di iscrizione al catalogo delle armi comuni da sparo e quelli relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7, legge n. 110/1975; art. 3, decreto ministeriale 16 agosto 1977).

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato sen. prof. Massimo Brutti, relativamente alle materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro: BIANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 237*

00A6543

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno on. dott. Aniello Di Nardo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale l'on. dott. Aniello Di Nardo è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno on. dott. Aniello Di Nardo è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro — per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato on. dott. Aniello Di Nardo è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate all'art. 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato on. dott. Aniello Di Nardo è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dei servizi civili, della Direzione generale degli affari dei culti, con particolare riferimento alle attività connesse al tema delle libertà religiose e, inoltre, dell'ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati. In particolare, dovrà curare gli affari relativi al tema dell'immigrazione e dell'asilo, avvalendosi della collaborazione della Direzione generale dei servizi civili e del Dipartimento di pubblica sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato on. dott. Aniello Di Nardo è altresì delegato alla firma dei provvedimenti nelle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);

designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato on. dott. Aniello Di Nardo, relativamente alle materie di competenza dei predetti uffici, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro: BIANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 238*

00A6544

DECRETO 11 maggio 2000.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per l'interno, sen. dott. Severino Lavagnini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale il sen. dott. Severino Lavagnini è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

il Sottosegretario di Stato all'interno sen. dott. Severino Lavagnini è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato sen. dott. Severino Lavagnini è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato sen. dott. Severino Lavagnini è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'amministrazione civile e alla firma dei relativi provvedimenti.

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato sen. dott. Severino Lavagnini, relativamente alle materie di competenza della Direzione generale dell'amministrazione civile, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 11 maggio 2000

Il Ministro: BIANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 239*

00A6545

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Gioia del Colle.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota protocollo n. 6029 dell'8 maggio 2000 con la quale il referente per l'istituendo ufficio delle entrate di Gioia del Colle ha comunicato l'avvio in data 6 maggio 2000 delle operazioni di trasloco dell'ufficio imposte dirette presso i locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Gioia del Colle dal giorno 6 maggio 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Gioia del Colle dal giorno 6 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 15 maggio 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A6511

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gioia del Colle.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota protocollo n. 6029 dell'8 maggio 2000 con la quale il referente per l'istituendo ufficio delle entrate di Gioia del Colle ha comunicato l'avvio in data 6 maggio 2000 delle operazioni di trasloco dell'ufficio del registro presso i locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio;

Ritenuto che occorre adottare il decreto di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gioia del Colle dal giorno 6 maggio 2000;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gioia del Colle dal giorno 6 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 15 maggio 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A6512

DECRETO 15 maggio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno.

**IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Viste le note dell'ufficio del territorio di Livorno n. 34636 del 17 marzo 2000, n. 47726 del 7 aprile 2000, n. 57655 del 28 aprile 2000, e n. 60444 del 10 maggio 2000, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasloco dell'ufficio di territorio nella nuova sede;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio sottoindicato è accertato come segue:

Ufficio del territorio di Livorno dal giorno 2 maggio 2000 al giorno 9 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 maggio 2000

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

00A6513

DECRETO 22 maggio 2000.

Disciplina del pagamento mediante sportello ATM e degli effetti del conferimento della delega di pagamento con mezzi telematici, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17, comma 2 dello stesso decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 4, che prevede, per l'esecuzione dei predetti versamenti unitari, l'utilizzazione di stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministero delle finanze;

Visti i decreti dirigenziali del 30 marzo, 10 aprile e 15 dicembre 1998, del 12 aprile 1999 e del 31 marzo

2000, con i quali, in attuazione del citato art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si è provveduto all'approvazione del modello F24;

Considerata l'esigenza di individuare, in caso di pagamento mediante sportelli Bancomat o di conferimento della delega di versamento con mezzi telematici, gli elementi da inserire nell'attestazione da rilasciare al contribuente;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. In caso di effettuazione dei versamenti di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante sportello ATM, con le modalità indicate nella convenzione prevista dall'art. 23, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997:

a) in luogo del terzo esemplare del modello F24, lo sportello rilascia un documento contenente l'indicazione:

1) del codice ABI della banca titolare dello sportello ATM e, nel caso in cui il versamento sia effettuato ad un concessionario del servizio nazionale della riscossione, anche della denominazione dello stesso concessionario;

2) del numero di codice fiscale del contribuente;

3) del numero di carta Pagobancomat del contribuente stesso;

4) del numero dello sportello ATM presso il quale è stato effettuato il versamento;

5) della data di effettuazione del versamento stesso;

6) del numero identificativo dell'operazione;

7) dell'importo pagato e della sua ripartizione fra i diversi codici utilizzati;

8) del costo dell'operazione a carico del contribuente;

b) non si applicano le vigenti disposizioni del decreto dirigenziale 30 marzo 1998 incompatibili con l'utilizzazione di tale sportello.

2. Se il contribuente utilizza il predetto sportello per effettuare il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il documento previsto dal comma 1, lettera a), contiene l'indicazione dei dati di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dello stesso comma 1, lettera a), nonché dell'importo pagato, e del codice atto.

Art. 2.

1. Se, a seguito di un accordo tra il contribuente e la banca o il concessionario del servizio nazionale della riscossione o le poste italiane S.p.a., la delega per l'effettuazione dei versamenti di cui all'art. 1, comma 1, è conferita con mezzi telematici, il delegato invia al

delegante un documento recante tutti i dati contenuti nel modello F24 e l'attestazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto dirigenziale 30 marzo 1998, rilasciata anche mediante firma meccanografica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A6508

DECRETO 24 maggio 2000.

Autorizzazione al Centro di assistenza imprese Coldiretti Lombardia S.r.l., in Milano, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei C.A.F. imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 della citata legge n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Vista la delega rilasciata dalla confederazione nazionale coltivatori diretti alle federazioni provinciali Coldiretti di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano e Lodi, Pavia, Sondrio, Varese, per gli effetti della lettera c), comma 1, art. 32, del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 30 dicembre 1999, con la quale il Centro di assistenza imprese Coldiretti Lombardia S.r.l., con sede in Milano, via Tommaso Salvini n. 1, costituito dalle predette federazioni provinciali, legalmente rappresentato dal dott. Nino Andena, chiede di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 24 novembre 1999, a rogito notaio Egidio Lorenzi (n. 68298 di repertorio e n. 6047 di raccolta), e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Visto l'atto del notaio Egidio Lorenzi, stipulato in data 28 dicembre 1999 (n. 68537 di repertorio e n. 6114 di raccolta), recante modifiche al testo originario del-

l'art. 4 dello statuto, in aderenza alla richiesta verbale formulata da questa direzione regionale, depositato in copia autentica;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del precitato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società Centro di assistenza imprese Coldiretti Lombardia S.r.l., con sede in Milano, via Tommaso Salvini n. 1, nella sua qualità di «Centro di assistenza fiscale», costituito ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, integrato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1, e comma 3, lettere a) e b) del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 maggio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A6510

DECRETO 26 maggio 2000.

Attivazione di taluni uffici delle entrate.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua

tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Visto il decreto direttoriale 25 agosto 1999, con il quale è stata determinata la competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Latina;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Ariano Irpino, Latina e Maniago;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono attivati gli uffici delle entrate di Ariano Irpino, il 31 maggio 2000, di Latina, il 2 giugno 2000, e di Maniago, l'8 giugno 2000. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle suindicate località nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Avellino e la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate per la Campania.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Latina e Pordenone, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, i predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate di Latina e Maniago.

3. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Avellino, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996, nonché i conseguenti adempimenti, sono attribuiti all'ufficio delle entrate di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A6509

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 febbraio 2000.

Modalità di compilazione del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed, in particolare, l'art. 621 e seguenti in materia di conti giudiziali degli agenti della riscossione;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di riscossione unificata ed, in particolare l'art. 24 relativo alle modalità di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189 ed, in particolare, l'art. 2, che regola termini e modalità di versamento alla tesoreria provinciale dello Stato da parte dei concessionari della riscossione;

Visto l'art. 4 del richiamato decreto presidenziale 18 maggio 1998, n. 189, secondo il quale la sezione di tesoreria emette quotidianamente un'unica quietanza relativa a tutti i versamenti effettuati in ciascuna giornata dalle banche e dai concessionari, allegando alla quietanza stessa un elenco dei versamenti della giornata, distinto per soggetto versante;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce ad un'apposita struttura di gestione il compito di attribuire le somme agli enti destinatari;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di quello del lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998, n. 183, con cui è stata individuata la struttura di gestione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 22 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria;

Ritenuto che occorre provvedere in conformità a quanto prescritto dal citato art. 9;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I concessionari della riscossione che effettuano nella tesoreria dello Stato i versamenti delle somme riscosse direttamente presso i propri sportelli ovvero quelle accreditate dagli istituti delegati, per le quali sono obbligati alla resa del conto giudiziale di cui all'art. 621 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, danno dimostrazione del discarico delle somme riscosse allegando al conto gli elenchi dei versamenti giornalieri ricevuti dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

Art. 2.

1. La Direzione centrale per la riscossione, fermo restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di quello del lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998, n. 183, acquisisce i dati dei versamenti effettuati dai soggetti abilitati alla riscossione e ne riscontra la rispondenza con la quietanza cumulativa emessa dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

2. Effettuati gli adempimenti di cui al comma 1, la Direzione centrale per la riscossione forma giornalmente gli elenchi dei versamenti effettuati dai singoli concessionari della riscossione alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

3. Gli elenchi dei versamenti di cui al comma 2 saranno trasmessi ai competenti concessionari della riscossione per il tramite della struttura di gestione prevista dall'art. 1 del decreto n. 183 del 1998 di cui al comma 1 e rechneranno timbro e firma del dirigente responsabile della Direzione centrale per la riscossione, per le finalità di cui all'art. 1.

Roma, 7 febbraio 2000

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
AMATO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2000
Registron. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 314

00A6514

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 marzo 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zenapax». (Decreto n. 99/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZENAPAX, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/098/001 Zenapax - 1 flacone 5 ml IV - 5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione;

EU/1/99/098/002 Zenapax - 3 flaconi 5 ml IV - 5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Limited - 40 Broadwater road - Welwin Garden City - Hertfordshire AL7 3AY.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA**

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 febbraio 1999, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zenapax»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare all'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 7/8 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Zenapax» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ZENAPAX nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Zenapax», 1 flacone 5 ml IV, 5 mg/ml, concentrato per soluzione per infusione, A.I.C. n. 034460016/E (in base 10), 10VNCJ (in base 32);

«Zenapax», 3 flaconi 5 ml IV, 5 mg/ml, concentrato per soluzione per infusione, A.I.C. n. 034460028/E (in base 10) 10VNCW (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Zenapax» è classificata come segue:

«Zenapax», 1 flacone 5 ml IV, 5 mg/ml, concentrato per soluzione per infusione, Classe «H»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 635.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 898.800 (I.V.A. inclusa).

«Zenapax», 3 flaconi 5 ml IV, 5 mg/ml, concentrato per soluzione per infusione, Classe «H»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.800.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.406.200 (I.V.A. inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità, Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 21 marzo 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A6444

DECRETO 19 aprile 2000

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Regranex». (Decreto n. 100/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale REGRANEX beclapermina - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/101/001 Regranex - 0,01% (100 mcg/g) gel - 1 tubetto 15 g uso cutaneo.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag International N.V. - Turnhoutseweg, 30 - 2340 Beersee.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA**

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 gennaio 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Regranex»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare all'autorizzazione al Servizio sanita-

rio nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 21/22 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Regranex» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale REGRANEX nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Regranex», 1 tubetto 15 g uso cutaneo, 0,01% (100 mcg/g) gel, A.I.C. n. 034526018/E (in base 10), 10XNU2 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Regranex» è classificata in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità, Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A6445

DECRETO 19 aprile 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Renagel». (Decreto n. 101/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RENAGEL sevelamer - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/123/001 Renagel - 403 mg capsule rigide - 60 capsule in flacone uso orale;

EU/1/99/123/002 Renagel - 403 mg capsule rigide - 200 capsule in flacone uso orale;

EU/1/99/123/003 Renagel - 403 mg capsule rigide - 4×200 capsule in flacone uso orale;

EU/1/99/123/004 Renagel - 403 mg capsule rigide - 6×200 capsule in flacone uso orale;

Titolare A.I.C.: Genzyme B.V. - Gooimer, 3/30 - 1411DD - Naarden.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA**

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 gennaio 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Renagel»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 21/22 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Renagel» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale RENAGEL nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Renagel», 60 capsule in flacone uso orale, 403 mg, capsule rigide, A.I.C. n. 034676015/E (in base 10), 11279H (in base 32);

«Renagel», 200 capsule in flacone uso orale, 403 mg, capsule rigide, A.I.C. n. 034676027/E (in base 10), 11279V (in base 32);

«Renagel», 4×200 capsule in flacone uso orale, 403 mg, capsule rigide, A.I.C. n. 034676039/E (in base 10), 1127B7 (in base 32);

«Renagel», 6×200 capsule in flacone uso orale, 403 mg, capsule rigide, A.I.C. n. 034676041/E (in base 10), 1127B9 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Renagel» è classificata come segue:

«Renagel», 200 capsule in flacone uso orale, 403 mg capsule rigide, classe A nota 37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 185.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta a praticare uno sconto del 5% sulle forniture agli ospedali.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 305.300 (I.V.A. inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità, Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A6446

DECRETO 19 aprile 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Thyrogen». (Decreto n. 102/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale THYROGEN, tiotropina α - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/122/001 Thyrogen - 0,9 mg polvere per soluzione iniettabile - 1 flaconcino in vetro uso im;

EU/1/99/122/002 Thyrogen - 0,9 mg polvere per soluzione iniettabile - 2 flaconcini in vetro uso im.

Titolare A.I.C.: Genzyme B.V. - Gooimer, 3/30 - 1411 DD - Naarden.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA**

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 gennaio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Thyrogen»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65, modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 21/22 marzo 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Thyrogen» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale THYROGEN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Thyrogen» - 0,9 mg polvere per soluzione iniettabile - 1 flaconcino in vetro uso im, A.I.C. n. 034716011/E (in base 10), 113GCC (in base 32);

«Thyrogen» - 0,9 mg polvere per soluzione iniettabile - 2 flaconcini in vetro uso im, A.I.C. n. 034716023/E (in base 10), 113GCR (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Thyrogen» è classificata come segue:

«Thyrogen» - 0,9 mg polvere per soluzione iniettabile - 2 flaconcini in vetro uso im, classe H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.500.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.019.100 (IVA inclusa);

«Thyrogen» - 0,9 mg polvere per soluzione iniettabile - 1 flaconcino in vetro uso im, classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 aprile 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A6447

DECRETO 3 maggio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Betaferon». (Decreto n. 103/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale BETAFERON, interferone beta 1 b ricombinante - autorizzata con procedura centralizzata europea.

Titolare A.I.C.: Schering A.G.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA**

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto UAC/C del 23 dicembre 1998 con il quale la specialità medicinale Betaferon (interferone beta 1b ricombinante) 15 flaconcini 0,25 mg + 15 flaconcini 2 ml è stata classificata in classe A/65;

Visto il parere espresso in data 7/8 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco concernente la modifica della nota 65 di cui all'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle Note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la decisione della Commissione europea recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Betaferon», nella confezione 15 flaconcini 0,25 mg + 15 siringhe uso vetro uso sottocutaneo;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione scatola 15 flaconcini 0,25 mg + 15 siringhe uso vetro uso sottocutaneo;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta 4/5 aprile 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La «Nota 65» di cui all'allegato al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998, nonché dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999 è modificata come segue:

«classe A limitatamente alla indicazione: Sclerosi multipla relapsing-remitting (recidivante-remittente) nei pazienti con punteggio di invalidità compreso fra 1 e 5,5 all'EDSS di Kurtzke».

Principio attivo: interferone beta 1 a ricombinante;
Specialità: Avonex 4 flaconi liof. + 4 siringhe solv. + 8 aghi;

Rebif 12 sir 22 mcg 6.000.000 UI. Rebif. - 12 sir 44 mcg 12.000.000 UI.

Principio attivo: interferone beta 1 b ricombinante;
Specialità medicinale Betaferon sc 15 fl 0,3 mg + 15 fl;

«Betaferon» sc. 15 fl 0,25 mg + 15 sir. uso vetro uso sc.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati, con compilazione delle schede di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1996.

Classe A: limitatamente all'indicazione: pazienti con sclerosi multipla secondariamente progressiva — forma clinica caratterizzata da iniziale decorso remittente seguito da progressione con o senza ricadute — che abbiano un punteggio di invalidità compreso tra 3 e 6,5 all'EDSS di Kurtzke e almeno 2 ricadute o 1 punto di incremento all'EDSS nei due anni precedenti.

Principio attivo: interferone beta 1 b ricombinante;
Specialità medicinale Betaferon sc. 15 fl 0,3 mg + 15 fl;
«Betaferon» sc. 15 fl 0,25 mg + 15 sir. uso vetro uso sc.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati, con compilazione delle schede di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1996, opportunamente modificate a livello regionale.

Art. 2.

La specialità medicinale BETAFERON (interferone beta 1 b ricombinante) sc. 15 fl 0,25 mg + 15 sir. uso vetro uso sc, A.I.C. n. 032166023/E (in base 10), 0YPN47 (in base 32), è classificata come segue:
classe A/65.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.657.500 (ex factory, IVA esclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta a praticare uno sconto del 3,17% sulla fornitura ai centri autorizzati.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.222.300 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 3 maggio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A6448

DECRETO 16 maggio 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Arava». (Decreto n. 104/2000).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ARAVA, leflunomide - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/118/001 Arava - 10 mg - compresse film rivestite-bliester 30 compresse uso orale;

EU/1/99/118/002 Arava 10 mg - compresse film rivestite-bliester 100 compresse uso orale;

EU/1/99/118/003 Arava - 10 mg - compresse film rivestite-flacone 30 compresse uso orale;

EU/1/99/118/004 Arava - 10 mg - compresse film rivestite-flacone 100 compresse uso orale;

EU/1/99/118/005 Arava - 20 mg - compresse film rivestite-bliester 30 compresse uso orale;

EU/1/99/118/006 Arava - 20 mg - compresse film rivestite-bliester 100 compresse uso orale;

EU/1/99/118/007 Arava - 20 mg - compresse film rivestite-flacone 30 compresse uso orale;

EU/1/99/118/008 Arava - 20 mg - compresse film rivestite-flacone 100 compresse uso orale;

EU/1/99/118/009 Arava - 100 mg - compresse film rivestite-bliester 3 compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel Deutschland GMBH - Frankfurt Am Main - 65926.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA**

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 2 settembre 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arava»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 18/19 aprile 2000 dalla Commissione unica del farmaco, con il quale la specialità medicinale viene classificata in classe C per sfavorevole rapporto costo/beneficio;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Arava» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ARAVA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Arava» - 10 mg - compresse film rivestite - blister 30 compresse uso orale - A.I.C. n. 034702011/E (in base 10), 1130PV (in base 32);

«Arava» - 10 mg - compresse film rivestite - blister 100 compresse uso orale - A.I.C. n. 034702023/E (in base 10), 1130Q7 (in base 32);

«Arava» - 10 mg - compresse film rivestite - flacone 30 compresse uso orale - A.I.C. n. 034702035/E (in base 10), 1130QM (in base 32);

«Arava» - 10 mg - compresse film rivestite - flacone 100 compresse uso orale - A.I.C. n. 034702047/E (in base 10), 1130QZ (in base 32);

«Arava» - 20 mg - compresse film rivestite - blister 30 compresse uso orale - A.I.C. n. 034702050/E (in base 10), 1130RZ (in base 32);

«Arava» - 20 mg - compresse film rivestite - blister 100 compresse uso orale - A.I.C. n. 034702062/E (in base 10), 1130RG (in base 32);

«Arava» - 20 mg - compresse film rivestite - flacone 30 compresse uso orale - A.I.C. n. 034702074/E (in base 10), 1130RU (in base 32);

«Arava» - 20 mg - compresse film rivestite - flacone 100 compresse uso orale - A.I.C. n. 034702086/E (in base 10), 1130S6 (in base 32);

«Arava» - 100 mg - compresse film rivestite - blister 3 compresse uso orale - A.I.C. n. 034702098/E (in base 10), 1130SL (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Arava» è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 16 maggio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A6449

DECRETO 22 maggio 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano della ditta Laboratorio farmaceutico Sit - specialità igienico-terapeutiche S.r.l.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h*), che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 12 aprile 2000 della ditta Laboratorio farmaceutico Sit specialità igienico terapeutiche S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Laboratorio farmaceutico Sit specialità igienico

terapeutiche S.r.l. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Lentostamin: 20 capsule azione protratta - A.I.C. n. 015583026;

Liposit:

30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024827014;

50 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024827026;

Lysalgo:

24 capsule - A.I.C. n. 021015019;

10 supposte - A.I.C. n. 021015045;

Mercurocromo:

soluzione 2% 20 ml - A.I.C. n. 013922024;

soluzione 2% 50 ml - A.I.C. n. 013922036;

Neomercurocromo:

soluzione flacone 10 ml - A.I.C. n. 032246011;

soluzione flacone 25 ml - A.I.C. n. 032246023;

soluzione flacone 100 ml - A.I.C. n. 032246035;

soluzione flacone 500 ml - A.I.C. n. 032246050;

soluzione roll-on 2 flaconi 8 ml - A.I.C. n. 032246074;

Oftalzina: «10 g collirio» soluzione flacone - A.I.C. n. 007420033;

Neomercurocromobianco:

polvere flacone 7 g - A.I.C. n. 032164028;

pomata tubo 10 g - A.I.C. n. 032164042;

Otomidone: gocce otologiche 30 ml - A.I.C. n. 007312022;

Peptopancreasi: soluzione os flacone 70 g - A.I.C. n. 000097016;

Pirodal: 20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 023366026;

Priovit 12:

40 pastl. - A.I.C. n. 020699017;

forte 20 past. - A.I.C. n. 020699029;

Rabarol:

sciroppo 200 g - A.I.C. n. 002432019;

sciroppo 400 g - A.I.C. n. 002432021;

Rinovit: «Paido» liquido 15 g - A.I.C. n. 000872022;

Spirolang: 20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 019913045.

Tauxolo:

30 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025311010;

20 bustine 15 mg - A.I.C. n. 025311034.

Vincamin:

50 cpr 20 mg - A.I.C. n. 023944059;

ritardo 40 compresse 40 mg - A.I.C. n. 023944061.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 22 maggio 2000

Il dirigente: GUARINO

00A6431

MINISTERO DELLA DIFESA

DIRETTIVA 19 aprile 2000.

Delineazione del profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ MILITARE**

Visto il decreto ministeriale della Difesa 4 aprile 2000, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Determina

la presente direttiva per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al summenzionato decreto, del quale costituisce parte integrante.

La predetta direttiva, confermata della precedente, la completa per quanto riguarda la selezione del personale femminile.

Roma, 19 aprile 2000

*Il direttore generale: NATALICCHIO***DIRETTIVA PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO DEI
SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE**

-----ooo0ooo-----

La presente direttiva stabilisce i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Il profilo sanitario è definito dalle seguenti nove caratteristiche somatofunzionali:

psiche (PS), costituzione (CO), apparato cardiocircolatorio (AC), apparato respiratorio (AR), apparati vari (AV), apparato locomotore (LS o LI rispettivamente se l'affezione interessa la parte soprastante o sottostante l'articolazione D12 - L1), visus (VS) e udito (AU).

La direttiva consta di due parti: nella prima sono indicati i criteri di valutazione della psiche, della costituzione, della funzione visiva e uditiva; nella seconda parte sono valutate le altre caratteristiche somatofunzionali mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente, in fascia A da 1 a 2 ed in fascia B da 3 a 4.

La fascia A delinea il grado di validità richiesta per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicate da ogni Forza Armata.

La fascia B delinea il grado di validità dei soggetti che pur presentando imperfezioni ed infermità classificate con i coefficienti 3 e 4, possono comunque assolvere il servizio militare di leva.

Nei casi in cui il perito dovrà attribuire il coefficiente 3 o 4 (fascia B) alla caratteristica AV indicherà l'apparato o la funzione interessata, barrando nell'apposita tabella in appendice la voce corrispondente tra le seguenti:

apparato endocrinometabolico (EM), apparato ematologico-immunitario (EI), apparato digerente (DG), apparato urogenitale (UG), apparato vascolare periferico (VP), cute (CU), sistema nervoso (NR), apparato stomatognatico (SG), malattie dell'occhio (OC) malattie dell'apparato otorino laringoiatrico (OR).

Nei casi in cui saranno barrate due o più delle predette voci, la classifica della caratteristica AV sarà quella dell'apparato o degli apparati con il coefficiente peggiore.

Si precisa che con i quadri OC e OR vengono classificate tutte le affezioni dell'occhio e dell'apparato ORL mentre i quadri VS e AU indicano esclusivamente l'acuità visiva ed uditiva.

Nei casi in cui nella presente direttiva siano indicati più coefficienti per la stessa imperfezione/infermità, si dovrà tener conto:

- nell'attribuzione del coefficiente "2" della presenza di disturbi funzionali lievi che a giudizio del perito non comportino alcuna ricaduta sull'espletamento del servizio militare;
- nell'attribuzione del coefficiente "3" o "4", fatta eccezione per gli esiti di pregressa infermità espressamente specificati nella direttiva, della presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, pur non raggiungendo il grado previsto per un giudizio di non idoneità al servizio militare, determinino un disturbo significativo, sotto il profilo medico-legale, dell'organo o apparato interessato.

Le imperfezioni e le infermità non menzionate nelle presenti direttive ed incidenti sull'efficienza somatofunzionale del soggetto in misura non inabilitante isolatamente o nel loro complesso, saranno valutate secondo il criterio dell'analogia o equivalenza con le imperfezioni e le infermità contemplate nella presente direttiva.

PARTE PRIMA

QUADRO PRIMO

PSICHE = PS

Normale ed armonioso assetto della struttura di personalità, nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.	1 P S
Normale assetto della struttura di personalità, nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale	2 P S
Il livello intellettuale medio o tratti di personalità quali note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere etc. e tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita	3 P S
Il livello intellettuale medio inferiore, di grado non esimente o le forme psichiche reattive lievi, non abissognevole di terapie psicofarmacologiche, tali da non pregiudicare l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.....	4 P S

QUADRO SECONDO**ROBUSTEZZA COSTITUZIONALE = CO**

Sviluppo somatico armonico Ottima prestanza fisica ed attitudine dinamica I.M.C. 23 - 25	1 CO
Sviluppo somatico armonico Buona prestanza fisica ed attitudine dinamica	2 CO
Normale sviluppo somatico.....	3 CO
Sufficiente sviluppo somatico	4 CO

QUADRO TERZO**FUNZIONE VISIVA = VS**

<p><u>Acutezza visiva:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; • campo visivo e motilità oculare normali; • senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche..... 	1 VS
<p><u>Acutezza visiva:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio; • campo visivo e motilità oculare normali; • senso cromatico normale alle matassine colorate..... 	2 VS
<p><u>Acutezza visiva:</u></p> <p>uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio.....</p>	3 VS (*)
<p><u>Acutezza visiva:</u></p> <p>uguale o superiore a complessivi 8/10 e non inferiore a 2/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore alle diottrie indicate nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al servizio militare</p>	4 VS (*)

(*): Per i deficit relativi al campo visivo, al senso cromatico e alla motilità oculare, consultare i relativi coefficienti a pag. 12 - Parte II^.

QUADRO QUARTO**FUNZIONE Uditiva = AU**

<u>PERDITA Uditiva</u>	AU 1
MONOLATERALE: valori tra 0 e 24 dB BILATERALE : P.P.T. compresa entro il 10%	
<u>PERDITA Uditiva</u>	AU 2
MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB BILATERALE : P.P.T. compresa entro il 20%	
<u>PERDITA Uditiva</u>	AU 3
MONOLATERALE : valori compresi tra 36 e 49 dB BILATERALE : P.P.T. compresa entro il 32% MONOLATERALE o BILATERALE ISOLATA (*): valori compresi tra 40 e 65 dB	
<u>PERDITA Uditiva</u>	AU 4
MONOLATERALE : valori compresi tra 50 e 65 dB BILATERALE : P.P.T. compresa entro il 40% MONOLATERALE o BILATERALE: valori superiore a 65 dB.	

(*) : La perdita mono e bilaterale isolata è quella che interessa al massimo 2 frequenze, calcolata prendendo come riferimento il valore in dB più grave.

La perdita bilaterale \geq 45 dB a 6000 - 8000 Hz AU 3
 La perdita monolaterale \geq 45 dB a 6000 - 8000 Hz AU 2
 La perdita \leq 45 dB a 6000 - 8000 Hz anche bilateraleAU 2

COEFFICIENTI RELATIVI ALLE IMPERFEZIONI ED
INFERMITA' COMPATIBILI CON IL SERVIZIO MILITARE

PARTE SECONDA

IMPERFEZIONI ED INFERMITA'

<i>Imperfezioni e infermità</i>	<i>Coefficiente</i>
Le dislipidemie con valori di trigliceridi o di colesterolo inferiori ai valori riportati (colesterolo < 300 mg/dl e trigliceridi < 250 mg/dl), ma superiori ai valori normali.	3-4 AV - EM
Endocrinopatie pregresse senza alterazioni funzionali che non necessitano di terapia.....	4 AV - EM
Iperbilirubinemia indiretta di minimo grado (>1mg/dl e < 2mg/dl)	2 AV - EM
Iperbilirubinemia indiretta di lieve grado (>2mg/dl e <3mg/dl) ...	3 AV - EM
Iperbilirubinemia indiretta di medio grado (>3mg/dl e <4mg/dl)	4 AV - EM
<u>I microcitemici costituzionali, che presentino le seguenti caratteristiche:</u> asintomatici o con anemia lieve (Hb > 11 gr/dl) , regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi, sideremia e ferritina normali o aumentate, emocromo che dimostri: - emoglobina normale o lievemente ridotta; - eritrociti normali o elevati; - MCV marcatamente ridotto; - resistenze osmotiche aumentate	2 AV
<u>Tutti gli altri microcitemici costituzionali</u>	3 - 4 AV - EI

L'asma bronchiale allergico con test di provocazione bronchiale positivo con PD 20% FEV 1 tra 800 e 1600 microgrammi di metacolina	4 AV E.I.
La rinite con spirometria basale nella norma e iperreattività bronchiale aspecifica, ma al di fuori del range degli asmatici	3 - 4 AR
Le intolleranze alimentari e le allergie alimentari senza implicazioni di rilevanza clinico funzionale dell'apparato respiratorio o cutaneo	3 - 4 AV E.I.
L'allergia a farmaci senza gravi reazioni, documentata da strutture sanitarie pubbliche	4 AV E.I.
Le immuno-allergopatie di grado non inabilitante	4 AV E.I.

Per i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero non alterino significativamente la funzione fisiognomica e non producano importanti limitazioni funzionali	2 - 3 - 4 nella o nelle caratteristiche somato- funzionali interessate.
--	--

Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca di grado non inabilitante.....	2 AV / 3 - 4 AV-SG
Le alterazioni dell'articolarià cranio-mandibolare con lievi disturbi funzionali	3 - 4 AV - SG
Gli esiti di frattura dei mascellari, anche in osteosintesi ove non sussistano importanti limitazioni funzionali	3 - 4 AV - SG
I trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari con lievi disturbi funzionali	3 - 4 AV - SG
La paradontopatia cronica, la mancanza, la carie o le anomalie di	

numerosi denti di grado non inabilitante	2 AV / 3 - 4 AV-SG
Le malocclusioni dentarie di grado non inabilitante anche in trattamento ortodontico	2 AV / 3 - 4 AV-SG
La protesi tollerata ed efficiente effettuata anche mediante impianti osteofibro-integrati	2 AV / 3 - 4 AV-SG

Le anomalie biometriche ecocardiografiche correlate con la superficie corporea e con indici di contrattilità normali	2 AC
La ridondanza valvolare senza significativo rigurgito	3 - 4 AC
La bradicardia sinusale non indicativa di una condizione di allenamento per attività sportiva documentata	2 AC
Il segnapassi migrante	2 AC
La tachicardia sinusale situazionale, transitoria	2 AC
La tachicardia sinusale persistente	4 AC
L'extrasistolia sopraventricolare semplice.....	2 AC
L'extrasistolia sopraventricolare sporadica	3 AC
L'extrasistolia ventricolare semplice	2 AC
Il BAV di I° grado che regredisce con lo sforzo fisico adeguato ...	2 - AC
Il ritardo di attivazione intraventricolare destro stabile di grado avanzato non espressione di sovraccarico ventricolare o di altra patologia	3 AC
Il ritardo di attivazione intraventricolare di tipo anteriore o posteriore sinistro a QRS stretto, stabile	3 AC
L'acrocianosi di grado non inabilitante	3 - 4 AV - VP
Le ectasie venose estese senza incontinenza	3 - 4 AV - VP
Le varici reticolari o dermiche	2 AV
Gli esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori	2 AV / 3 AV - VP
Gli esiti di flebiti delle vene gemellari	3 - 4 AV - VP
Gli esiti di flebiti degli arti superiori senza disturbi funzionali	2 AV

Gli esiti lievi di pleurite non tubercolare senza alterazioni funzionali	2 - 3 AR
Il complesso primario tubercolare	3 AR

Le anomalie congenite e le patologie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari, di grado non inabilitante	2 AV / 3 - 4 AV- DG
Le ernie non viscerali della linea alba	3 - 4 AV - DG
Le ernie inguinali allo stato di punta	4 Li
Le ernie iatali di grado non inabilitante	3 - 4 AV - DG
Le patologie del tubo digerente, degli organi ipocondriaci, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo o i loro esiti di grado non inabilitante	2 AV / 3 - 4 AV- DG
Gli esiti di intervento chirurgico sull'apparato digerente di grado non inabilitante	2 AV / 3 - 4 AV- DG
Le malattie dell'ano di grado non inabilitante	2 AV / 3 - 4 AV- DG

Esiti di processi flogistici o displastici non inabilitanti della mammella	2 - 3 CO
Gli esiti di mastoplastica riduttiva senza limitazioni funzionali	2 - 3 CO

Le malformazioni e le malattie del rene, della pelvi e dell'uretere di grado non inabilitante	3 - 4 AV - UG.
La malformazione, gli esiti di malattie organiche o funzionali della vescica di grado non inabilitante	3 - 4 AV - UG
Ptosi del rene di I° e II° grado senza alterazioni funzionali	3 - 4 AV - UG
Stenosi uretrale senza disturbi della minzione	2 AV / 3 - 4 AV- UG

Varicocele di I° e II° grado	2 AV / 3 AV-UG
Varicocele di III° grado senza ipotrofia testicolare	4 AV UG
Idrocele di grado non inabilitante	3 - 4 AV UG
Ipoplasia o mancanza di un testicolo con integrità anatomofunzionale del controlaterale.....	2 AV
Cisti dell'epididimo e del funicolo di grado non inabilitante.....	2 AV / 3 - 4 AV-UG

La mancanza di un'ovaia	AV 2
Le agenesie, le malformazioni, le malposizioni monolaterali delle tube	AV 2
Le agenesie, le malformazioni, le malposizioni bilaterali delle tube	3 AV - UG
L'aplasia, la malposizione e le malformazioni parziali dell'utero o della vagina	2 AV / 3 AV-UG
Le malformazioni e le cisti vulvari che non sono causa di alterazioni funzionali inabilitanti	2 AV / 3 AV-UG
L'isterectomia totale e subtotale	3 AV - UG
Gli esiti di intervento chirurgico per prolasso urogenitale a grado non inabilitante	3 AV - UG
L'endometriosi a grado non inabilitante	2 AV / 3 AV-UG
Le alterazioni del ciclo mestruale a grado non inabilitante	2 AV / 3 AV-UG
Il varicocele pelvico di grado non inabilitante	2 AV / 3 AV-UG

I pregressi traumi fratturativi o contusivi parenchimatosi senza reliquati radiologici o funzionali	3 - 4 AV NR
I pregressi traumi cranici commotivi senza reliquati radiologici o funzionali	2 AV / 3 AV-NR
Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che non siano causa di significative alterazioni funzionali	3 - 4 AV NR
Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che non siano causa di significative alterazioni funzionali	3 - 4 AV NR

L'episodio convulsivo unico verificatosi in epoca precedente gli ultimi cinque anni	3 - 4 AV NR
Le pregresse convulsioni febbrili semplici verificatesi nei primi cinque anni di età senza anomalie elettroencefalografiche specifiche	3 - 4 AV NR

Livello intellettivo medio inferiore, di grado non esimente	3 - 4 P S
Il documentato ed accertato pregresso uso di sostanze psicoattive in soggetto con struttura di personalità in atto armonica	4 - P S

Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni degli annessi, dell'orbita e del bulbo oculare che non siano causa di rilevanti disturbi funzionali	3 - 4 AV - OC
I disturbi della motilità oculare estrinseca quando non riducano l'acutezza visiva al grado indicato per la non idoneità e quando non generino diplopia nelle versioni di sguardo laterali o inferiore o superiore	3 - 4 AV - OC
Le modeste riduzioni del campo visivo.....	3 - 4 VS
Gli esiti di fotocheratoablazione	2 AV / 3 - 4 AV - OC
Gli esiti di cheratotomia	3 - 4 AV - OC
Le discromatopsie di grado non inabilitante	3 - 4 VS

Le malformazioni congenite o acquisite dell'orecchio esterno, da sole o in associazione sindromica, di grado non inabilitante (coloboma, fistola, ipoplasia del condotto uditivo, etc.)	2 AV / 3 - 4 AV - OR
Le malformazioni della catena ossiculare senza deficit uditivi di grado inabilitante	3 AV - OR
Le forme morfo-displasiche del labirinto anteriore non associate ad ipoacusia di grado inabilitante	4 AV - OR
I processi malformativi del labirinto posteriore in assenza di segni di squilibrio labirintico di grado inabilitante	4 AV - OR
Le sindromi vestibolari periferiche persistenti non inabilitanti	4 AV - OR

La canalolitiasi	3	AV - OR
Gli esiti cicatriziali timpanici di pregresse otiti.....	4	AV - OR
La perforazione timpanica cronica non secernente	4	AV - OR
L'otite scleroadesiva.....	4	AV - OR
Gli esiti ben consolidati di miringoplastica.....	4	AV - OR
L'otite media sieromucosa	3	AV - OR
La timpanosclerosi, l'otorrea tubarica.....	4	AV - OR
Gli esiti di antroatticotomia	4	AV - OR
Le lievi turbe della riflettività labirintica.....	3 - 4	AV - OR
Le alterazioni e le affezioni croniche della piramide e delle fosse nasali di grado non inabilitante:		
- rinite cronica atrofica semplice	3	AV - OR
- esiti non funzionalmente significativi di processi flogistici	2	AV - OR
- naso a sella	4	AV - OR
- prolasso delle alari	4	AV - OR
- cisti e fistola mediana del naso non flogosate	3	AV - OR
- rinite cronica ipertrofica.....	3	AV - OR
- rinite allergica episodica senza altre manifestazioni cliniche	2	AV
- rinite allergica ricorrente	3 - 4	AV - OR
- rinite vasomotoria non allergica	3	AV - OR
- grading della ostruzione nasale in rapporto al parametro "somma di flusso" - rilevato alla rinomanometria - di grado medio (da 500 a 700 centimetri cubi/s elevata alla meno 1 (35 centimetri cubi/s elevata alla meno 1))	3 - 4	AV - OR
Gli osteomi che per dimensioni, sede e sviluppo non occupino più della metà dei seni e non determinino alterazioni funzionali ...	2	AV
Le pseudocisti mucose senza segni di erosioni delle pareti ossee ..	3	AV - OR

La poliposi nasale senza deficit ventilatori manifesti	3 AV - OR
Le cisti mucose dei seni paranasali	3 - 4 AV - OR
Le sinusiti catarrali croniche	3 - 4 AV - OR
Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari di grado non inabilitante	2 AV / 3 AV - OR
L'ipertrofia della tonsilla linguale	2 AV
La varicosità diffusa della base linguale e della regione vallecolare.....	2 AV
I fibromi, i papillomi e le altre neoformazioni benigne del faringe senza disturbi funzionali	2 AV
La nevralgia essenziale del glossofaringeo.....	3 - 4 AV - OR
La cisti canalicolare	2 AV
La laringite cronica senza disturbi funzionali.....	2 AV
I papillomi isolati, il prolasso dei ventricoli.....	2 AV
La laringite cronica ipertrofica, i noduli delle corde vocali, l'insufficienza glottica (glottide ovalare, ad y, a clessidra), la poliposi cordale unica..... Nella formulazione del giudizio si deve tenere sempre conto della funzione sfinterica della laringe.	4 AV - OR
Le dislalie funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, etc.), i disturbi della muta vocale.....	2 AV
Le disfonie quali: la concitatio sermonis, il farfugliamento	4 AV - OR
La dislalia labiale, dentale, linguale, nasale	4 AV - OR
La paralalia	4 AV - OR

Le alterazioni congenite della cute e degli annessi di limitata estensione, non gravi, senza compromissione della funzione fisiognomica e quando per sede non determinino rilevanti disturbi funzionali.....	2 AV / 3 - 4 AV CU
Le virosi proliferative della cute di limitata estensione ovvero qualora non determinino compromissione della funzione fisiognomica o, per sede, rilevanti disturbi funzionali	2 AV / 3 - 4 AV CU

Le teleangectasie e le chiazze discromiche del volto di limitata estensione e senza compromissione della funzione fisiognomica .	2 AV / 3 - 4 AV CU
L'iperidrosi non estesamente macerante dei piedi	3 - 4 AV CU
Le ulcere e le fistole congenite od acquisite quando per sede ed estensione non comportino apprezzabili disturbi funzionali	3 - 4 AV CU
Le cicatrici quando per sede, estensione o aderenze con i tessuti sottostanti non disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, non siano facili ad ulcerarsi e non comportino compromissione della funzione fisiognomica	2 AV / 3 - 4 AV CU
Le fistole sacrococcigee non secernenti	4 AV CU

Le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a cm. 2, senza alterazioni funzionali	3 - 4 Ls o Li
Gli esiti di lesioni e di malattie dei muscoli, dei tendini e delle borse non limitanti la funzione	2 - 3 - 4 Ls o Li
Le ernie muscolari non limitanti la funzione	3 - 4 Ls o Li
Le esostosi osteo-genetiche non limitanti la funzione	3 - 4 Ls o Li
Gli esiti di osteocondrite tarso-metatarsali non limitanti la funzione	4 - Li
Gli esiti di osteocondrite carpali non limitanti la funzione	4 - Li
Gli esiti di apofisite tibiale anteriore (malattia di Osgood - Schlatter)	3 - 4 Li
Gli esiti di apofisite calcaneare	4 Li
Le calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche non limitanti la funzione	2 - 3 - 4 Ls o Li
Gli esiti di malattie delle ossa e delle articolazioni non limitanti la funzione	3 - 4 Ls o Li
Gli esiti di fratture ben consolidate senza limitazioni funzionali ...	2 - 3 Ls o Li
Gli esiti di fratture con mezzi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione	4 Ls o Li

I calli ossei esuberanti non limitanti la funzione	3 - 4 Ls o Li
Le lassità capsulo-legamentose causa di modesta instabilità articolare	4 Ls o Li
Gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia non limitanti la funzione	3 - 4 Li
Gli esiti di meniscectomia parziale e di exeresi di pliche sinoviali senza limitazioni funzionali	2 - 3 Li
Gli esiti di lussazioni di articolazioni minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromion-clavicolari) con modesti disturbi funzionali	3 - 4 Ls o Li
La schisi ampia di un arco lombare o sacrale	4 Li
La sacralizzazione della V [^] L. e la lombarizzazione della I [^] S. senza turbe nervose	3 - 4 Li
Gli esiti di osteocondrosi giovanili (morbo di Scheuerman):	
- cifosi dorsale tra 35° e 40°	3 - Ls
- cifosi dorsale tra 41° e 50°	4 - Ls
Le scoliosi non inabilitanti con:	
- angolo di Lippman Cobb sino a 15°	2 Ls o Li
- angolo di Lippman Cobb da 16° a 25°	3 - 4 Ls o Li
Le protrusioni discali senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare	3 - 4 Ls o Li
La perdita anatomica della falange ungueale dell'alluce	3 - 4 Li
La perdita anatomica o funzionale di un dito del piede	3 - 4 Li
La dismetria degli arti inferiori > cm. 1,5 e fino a cm. 3.....	3 - 4 Li
Le deformità non inabilitanti, congenite o acquisite, degli arti quali:	
- la lussazione congenita del capitello radiale con buona funzionalità del gomito.....	4 Ls
- il cubito varo o valgo con deviazione fino a 20°	3 - 4 Ls
- la sindattilia completa di due dita ed incompleta di più dita del piede	3 - 4 Li
- il ginocchio valgo con distanza intermalleolare da cm. 4 a cm. 6	3 - 4 Li

- il ginocchio varo con distanza intercondiloidea fra cm. 4 e cm. 8	3 - 4 Li
- il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale di grado non inabilitante	2 - 3 - 4 Li

PROFILO SANITARIO

Caratteristiche somato-funzionali	PS		CO		AC		AR		AV		Ls		Li		VS		AU	
Coefficiente	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
Coefficiente in lettere																		

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I COEFFICIENTI 3 o 4 DELLA CARATTERISTICA AV

EM		EI		DG		UG		VP		CU		NR		SG		OC		OR	
3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

00A6507

DIRETTIVA 19 aprile 2000.

Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. (Edizione 2000).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE

Visto il decreto ministeriale della Difesa 4 aprile 2000, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Determina

la presente direttiva tecnica, relativa all'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al summenzionato decreto, del quale costituisce parte integrante.

La predetta direttiva, confermativa della precedente, la completa per quanto riguarda la selezione del personale femminile.

Roma, 19 aprile 2000

Il direttore generale: NATALICCHIO

AVVERTENZE

La presente Direttiva Tecnica indica avvertenze riguardanti l'Elenco in generale; contiene altresì avvertenze relative ad ogni singolo articolo, con particolare riguardo alle imperfezioni e alle infermità di più frequente riscontro o di maggior rilevanza.

Per il personale militare di carriera già in servizio l'Elenco costituisce solo una guida di orientamento: per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione di stato.

Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste dal caso e la licenza di convalescenza necessaria.

Il giudizio di inabilità temporanea, che determina il provvedimento di rivedibilità per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneità per gli arruolati rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermità presunte sanabili entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermità.

Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto viene rinviato a nuova visita medica che, in ogni caso, non potrà essere effettuata prima che siano trascorsi sei mesi.

Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione il provvedimento di temporanea non idoneità, per la stessa infermità, può avere durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e può essere adottato solo in unica soluzione.

Per i provvedimenti di "rivedibilità" e di "temporanea non idoneità", connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'art. 109, commi 1 e 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L'osservazione prevista dal presente elenco è la procedura di accertamento clinico-diagnostico con finalità medico-legale. Va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali, tutte le volte che è prevista dall'articolo che definisce l'infermità, nonché nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici. Qualora non sussista tale necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici non eseguibili presso i Consigli di Leva e le Infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle predette strutture sanitarie ed adibiti a mansioni che non comportino rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza agli ammalati.

Nel presente elenco vengono utilizzate spesso espressioni quali lieve, medio, grave, che sono intese ad indicare la rilevanza clinica e medico-legale dell'affezione mentre l'aggettivo "rilevante" indica "sotto il profilo medico-legale" l'incidenza dell'affezione che, anche se lieve sul piano clinico, costituisce nondimeno impedimento all'espletamento del servizio militare.

Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale da parte di una Commissione medica costituita da due membri (uno dei quali fiduciario del Consolato), alla presenza dell'Autorità consolare.

Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse.

La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-legale.

I Consigli di Leva possono riformare senza esame personale:

- a) - i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal Capo dell'Amministrazione Comunale;
- b) - i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal Servizio di Medicina Legale della Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso D.P.R..

Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente Regolamento sul Servizio Sanitario Militare Territoriale (R.S.S.M.T.).

Per quelle patologie non specificate nell'Elenco o nella Direttiva si applica l'articolo riguardante l'apparato od organo interessato, utilizzando il criterio dell'analogia o dell'equivalenza con le imperfezioni e le infermità elencate.

In alcuni casi sono indicati gli esami clinici e strumentali ritenuti utili ed i parametri necessari per la formulazione della diagnosi e del relativo provvedimento medico legale.

Il personale femminile, all'atto di presentazione a visita medica, ai fini della tutela della propria salute relativamente all'effettuazione del previsto esame radiologico del torace:

- *potrà esibire idonea certificazione attestante la non sussistenza di uno stato di gravidanza, con data di rilascio non anteriore a giorni cinque rispetto alla data di presentazione predetta;*
- *dovrà comunque rilasciare una dichiarazione con la quale attesti di non essere in stato di gravidanza;*
- *in assenza della predetta certificazione o qualora questa riportasse una data di redazione oltre il limite fissato o nel caso la candidata dovesse sollevare dubbi in proposito o, comunque, emergessero motivi di opportunità, sarà cura della Commissione Medica effettuare il test di gravidanza su campione di urina;*
- *l'eventuale positività del test sarà comunicata, in via strettamente riservata, all'interessata anche se minorenni; in tal caso il provvedimento adottato dalla Commissione Medica sarà "non prosegue l'accertamento per impedimento temporaneo".*

ART. 1**MORFOLOGIA GENERALE**

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo articolo:

- l'obesità;
- la gracilità di costituzione;
- le gravi disarmonie e distrofie costituzionali.

Per la valutazione delle disarmonie somatiche e delle distrofie costituzionali si considerano i seguenti caratteri esteriori (pallore della cute, scarsità del pannicolo adiposo, ipotrofia muscolare, spalle spioventi, torace scarno, appiattito o cilindrico, scapole alate, esilità degli arti, masse adipose esuberanti ed abnormemente distribuite, perimetro addominale, etc.) indicativi di gracilità, obesità, di uno stato morboso latente, di un soggetto a rischio o comunque non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare.

Per la valutazione della costituzione somatica sono da considerare i seguenti parametri:

1. statura (**h**): espressa in metri: si misura mediante antropometro; l'esaminando è in posizione non rigida di attenti, a capo eretto, con piano orbito-auricolare orizzontale e con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i talloni a contatto con il montante dell'antropometro;
2. peso corporeo (**p**): deve essere espresso in chilogrammi (**Kg**);
3. indice di massa corporea (**I.M.C.**): si intende per indice di massa corporea il rapporto tra il peso corporeo (**p**) in chilogrammi e l'altezza (**h**) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: $IMC = p / (h \times h)$;
4. perimetro toracico (**pt**): espresso in centimetri, si misura mediante nastro metrico passante orizzontalmente per il punto xifoideo (base dell'apofisi omonima) ed applicato con leggera pressione sulla cute con esaminando in posizione eretta ed al termine di una espirazione normale.

Per un'agevole ed immediata valutazione dei parametri rilevati può essere utilizzata la seguente tabella antropometrica dove sono elencati, rapportati all'altezza, il peso massimo (I.M.C. = 30), il peso minimo (I.M.C. = 20 per le donne / 18 per gli uomini) ed il perimetro toracico minimo. Nei casi dubbi con I.M.C. al limite minimo sarà valutato per l'adozione di un provvedimento medico legale di riforma il perimetro toracico, i cui valori non potranno essere inferiori ai valori minimi indicati in tabella per ciascuna altezza.

UOMINI				DONNE		
MIC MAX 30	MIC MIN 20	PERIMETRO TORACICO MINIMO		PERIMETRO TORACICO MINIMO	MIC MAX 30	MIC MIN 18
PESO MAX	PESO MIN		ALTEZZA		PESO MAX	PESO MIN
132	88	100	2.10	90	132	79
129	86	98	2.08	89	129	78
127	84	96	2.06	88	127	76
125	83	94	2.04	87	125	75
122	82	92	2.02	86	122	73
120	80	90	2.00	85	120	72
118	78	89	1.98	84	118	71
115	77	88	1.96	83	115	69
113	75	87	1.94	82	113	68
111	74	86	1.92	81	111	66
108	72	85	1.90	80	108	65
106	71	84	1.88	79	106	64
104	69	83	1,86	78	104	62
102	68	82	1,84	77	102	61
99	66	81	1,82	76	99	60
97	65	80	1,80	75	97	58
95	63	79	1,78	74	95	57
93	62	78	1,76	73	93	56
91	61	77	1,74	72	91	54
89	59	76	1,72	71	89	53
87	58	75	1,70	70	87	52
85	56	75	1,68	70	85	51
83	55	75	1,66	70	83	50
81	54	75	1,64	70	81	48
79	52	75	1,62	70	79	47
77	51	75	1,60	70	77	46
75	50	75	1,58	70	75	45
73	49	75	1,56	70	73	44
71	47	75	1,54	70	71	43
69	46	75	1,52	70	69	42
68	45	75	1,50	70	68	41

E' giudicato temporaneamente non idoneo il soggetto che presenti un eccesso o difetto ponderale fino a 5 (cinque) Kg. riferito rispettivamente al peso massimo e minimo indicato in tabella corrispondente alla sua altezza.

E' giudicato permanentemente non idoneo, il soggetto:

- con eccesso o difetto ponderale maggiore di 5 Kg., riferito rispettivamente al peso massimo e minimo indicato in tabella corrispondente alla sua altezza;
- di sesso maschile o femminile con perimetro toracico inferiore al limite minimo indicato in tabella, corrispondente alla sua altezza; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità;
- di sesso maschile con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 20, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità;
- di sesso femminile con I.M.C. maggiore di 30 e minore di 18, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità.

ART. 2

DISENDOCRINIE, DISMETABOLISMI ED ENZIMOPATIE

- a) - **I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano tra i difetti del metabolismo glicidico:

- diabete mellito di tipo I°, tipo II°;
- ridotta tolleranza glicidica.

Sono indicativi di diabete mellito:

- valori di glicemia eguali o superiori a 140 mg/dl in almeno due determinazioni, effettuate al mattino dopo 12 ore di digiuno ed in assenza di altre condizioni interferenti;
- emoglobina glicosilata con valori superiori al 6%;
- fruttosamina con valori superiori a 2.8 mmol/L;

- eventualmente curva da carico orale di glucosio (da non effettuare se la glicemia a digiuno è superiore a 140 mg/dl) con pasto standard di 75 grammi di glucosio. Al 120° minuto se la glicemia è superiore a 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di diabete; se la glicemia è compresa tra 140 e 200 mg/dl, sarà posta diagnosi di ridotta tolleranza glicidica.

Il soggetto diabetico che intende evitare ogni accertamento dovrà fornire una relazione clinica, redatta da strutture sanitarie pubbliche, attestante: tipo di diabete, insorgenza, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato.

Rientrano tra i difetti del metabolismo lipidico:

- ipercolesterolemie primitive (forma poligenica, forma familiare);
- ipertrigliceridemie;
- iperlipidemie miste.

Nella valutazione delle dislipidemie si terrà conto orientativamente dei valori di laboratorio (colesterolo superiore a 300 mg/dl o trigliceridi superiori a 250 mg/dl) e dei criteri clinici aggiuntivi (presenza di xantomi, xantelasmi dell'arco corneale, steatosi epatica etc.).

Rientrano tra i difetti del metabolismo proteico:

- fenilchetonuria;
- alcaptonuria;
- omocistinuria;
- altre (iperossaluria, ecc.).

b) - La mucoviscidosi.

c) - Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano nel presente comma:

- malattie del sistema ipotalamo - ipofisario;
- ipogonadismo primitivo (sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner, sindrome di Down, ecc.) e secondario (deficit di gonadotropine e di prolattina);
- malattie del corticosurrene (m. di Addison, m. Cushing, m. di Conn);
- sindromi della tiroide (m. di Flajani - Graves - Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi);
- feocromocitoma e paraganglioma;
- malattie delle paratiroidi;

- d) - **I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano nel presente comma:

- glicosurie normoglicemiche: la glicosuria deve essere riscontrata in più determinazioni;
- sindrome di Gilbert con bilirubinemia indiretta superiore a 4 mg/dl in almeno 2 determinazioni effettuate al mattino dopo 12 ore di riposo;
- deficit, anche parziale di G6PDH;
- diabete insipido;
- porfirie;
- glicogenosi;
- tesaurismi lipidiche e mucopolisaccaridiche;
- sindrome di EHLERS-DANLOS;
- sindrome di MARFAN.

Il giudizio verrà espresso anche in base a documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche che dovrà riportare tutti gli accertamenti necessari per la formulazione della diagnosi.

ART. 3

MALATTIE DA AGENTI INFETTIVI E DA PARASSITI

Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crisi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo articolo:

- la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti. Il complesso primario non é causa di inabilità al servizio militare;
- il morbo di Hansen;
- la sifilide;
- la positività per antigene HBV - la positività per gli anticorpi per HCV determinati con indagine diagnostica di ultima generazione; se positiva, conferma con test RIBA;
- la positività per gli anticorpi per HIV determinati con metodo ELISA; se positivo, conferma Western Blot o PCR (Polymerase Chain Reaction).

ART. 4

EMATOLOGIA

a. - Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.

Rientrano in questo comma le malattie ematologiche primitive. La microcitemia costituzionale o trait talassemico non è causa di inabilità al servizio militare; a tal fine si terrà conto dei seguenti parametri orientativi: Hb maggiore di 11 gr/dl; regolare sviluppo somatico; assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi, sideremia e ferritina normali o aumentate.

b. - Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Oltre all'esame emocromocitometrico, deve essere effettuato un controllo dei fattori della coagulazione (PT, PTT, FBRG).

ART. 5

IMMUNOALLERGOLOGIA

a. - L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità' temporanea.***Rientrano in questo comma:***

- i soggetti che presentino alle prove di funzionalità respiratoria (PFR) valori di Volume Espiratorio Massimo al Secondo minore di 80% teorico;
- i soggetti con prove di funzionalità respiratoria negative ma con test di stimolazione bronchiale positivo (BPT) con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;

- i soggetti che, dichiaratisi allergici stagionali e riscontrati negativi alle P.F.R. ed al B.P.T. e positivi ai prick test cutanei o alla determinazione delle IgE specifiche del siero, con metodica RAST o immunoenzimatica ELISA, risultino al B.P.T., praticato durante la stagione di pollinazione, positivi con PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina;
- la rinite con spirometria basale nella norma ed iperreattività bronchiale aspecifica nel range degli asmatici (PD 20% FEV 1 minore di 800 microgrammi di metacolina).

b. - Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- le allergie e le intolleranze ad alimenti di abituale consumo;
- le reazioni da farmaci di uso corrente e non sostituibili;
- l'allergia a veleno di imenotteri.

Sono utili per il giudizio diagnostico i seguenti esami: esame emocromocitometrico con formula leucocitaria (aumento di eosinofili); un profilo biochimico comprendente la funzionalità epatica (transaminasi, bilirubina totale e frazionata); l'elettroforesi delle proteine (picco delle gamma); dosaggio delle IgE totali (PRIST); test cutanei per puntura (skin prick test) o la determinazione delle IgE specifiche nel siero con metodica RAST o immunoenzimatiche ELISA.

E' utile l'esecuzione del test prick by prick (si punge con lancetta sterile il cibo sospettato e subito dopo si punge la cute del paziente).

Sono da considerarsi esami complementari quelli che indagano la funzione del complemento e gli immunocomplessi circolanti, mentre, in presenza di manifestazioni gastroenteriche, è utile l'esame delle feci e l'indagine del tratto superiore (RX, endoscopia).

Le diagnosi di cui sopra saranno formulate previa esecuzione di cutireazioni e dosaggio IgE specifiche.

Il giudizio di inabilità al servizio militare per allergia a farmaci con gravi reazioni può essere adottato sulla scorta di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica specializzata.

c. - Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma le sindromi da immunodeficienza primitive:

- agammaglobulinemia;
- ipogammaglobulinemia;

- difetti di singole classi e sottoclassi anticorpali, tra i quali i difetti delle IgA;
- difetti dell'immunità cellulare specifica e aspecifica;
- difetti del complemento.

Le diagnosi di cui sopra saranno formulate previa esecuzione di:

- dosaggio delle IgA sieriche per le sindromi da deficit delle immunoglobuline;
- analisi fenotipica e funzionale delle popolazioni e sottopopolazioni linfocitarie;
- analisi quantitativa e funzionale dei fattori del complemento;
- analisi della funzione fagocitaria.

d. - Le connettiviti sistemiche.

Rientrano in questo comma:

- il lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide, la sindrome di Sjogren, la panarterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista.

ART. 6

TOSSICOLOGIA

Lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

ART. 7

NEOPLASIE

a. - I tumori maligni.

b. - I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

ART. 8

CRANIO

- a. - **Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali .**
- b. - **Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.**

ART. 9

COMPLESSO MAXILLO FACCIALE

- a. - **Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**
- b. - **Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarià temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**
- c. - **Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientra in questo comma:

- la mancanza o l'inefficienza (per carie distruttiva, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini.

Considerando che l'eruzione e l'allineamento in arcata dei terzi molari superiori e inferiori (cosiddetti "denti del giudizio") avviene generalmente ad una età maggiore di quella della visita di leva, la dicitura "del maggior numero di denti" va interpretata in relazione ad un massimo teorico di 28 elementi dentari. Gli

eventuali terzi molari presenti andranno conteggiati solo nel caso siano efficienti nella funzione masticatoria in sostituzione di altri elementi dentari mancanti;

- le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale.

Il concetto di insufficienza masticatoria non è vincolato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purchè in ingranaggio in occlusione.

Le malocclusioni dentarie che, pur in presenza del maggior numero dei denti, non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari, vengono considerate causa di "insufficienza masticatoria".

La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante;

- gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite.

L' impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici e radiologici di perimplantite ed inefficienza.

Una corretta intercuspidação in occlusione dà luogo ad una assegnazione di "coefficiente 1" anche in presenza di cure conservative clinicamente ben eseguite o elementi singoli di protesi fissa o anche qualora vi sia la mancanza di elementi dentari a seguito di estrazioni seriate a scopo ortodontico.

Le malocclusioni in trattamento ortodontico fisso, con o senza trazioni esterne, possono dar luogo a un provvedimento di T.N.I., trascorso il quale verranno rivalutate in base all'insufficienza masticatoria eventualmente riscontrata all'atto della visita definitiva, indipendentemente dal permanere dell'apparecchio ortodontico.

ART. 10

APPARATO CARDIOVASCOLARE

a. - Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.

Rientrano in questo comma:

- la destrocardia;
- le cardiopatie congenite ed i loro esiti;

- b. - Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano in questo comma:

- il trapianto di cuore, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di intervento riparativo sulle strutture valvolari e dei grossi vasi;
- gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite;
- la stenosi e la insufficienza valvolare;
- le anomalie biometriche ecocardiografiche non correlate con la superficie corporea;
- la ridondanza valvolare con presenza di rigurgito di grado lieve emodinamicamente significativo;
- la pregressa pericardite, miocardite ed endocardite, senza esiti in atto, documentate con certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche.

- c. - Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano in questo comma:

- blocco atrioventricolare di I° grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato;
- blocco atrioventricolare di II° e III° grado;
- sindrome di Wolf Parkinson White;
- blocco di branca sinistra;
- extrasistolia ventricolare frequente (superiore a 100/h.);
- sindrome ipercinetica cardiaca: dopo osservazione;
- il ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili;
- la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione.

- d. - L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.**

Per l'accertamento della ipertensione arteriosa persistente occorre effettuare:

- possibilmente monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h.;
- in alternativa almeno tre rilevamenti, praticati in condizioni di riposo psicofisico, che presentino valori della pressione sistolica > 150 mm Hg e della pressione diastolica > 90 mm Hg.

Rientra in questo comma l'ipertensione arteriosa persistente di confine (Border-line secondo l'O.M.S.).

- e. - Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose.**

- f. - Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientra in questo comma il morbo di Raynaud primitivo.

- g. - Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo.

- h. - Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

- i. - Le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientra in questo comma: la linfostasi costituzionale piede - gamba con rilevanti disturbi funzionali.

ART. 11

APPARATO RESPIRATORIO

- a. - Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
- b. - Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
- c. - I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

Rientrano in questo articolo:

- le bronchiectasie, le bronchiti croniche, l'enfisema;
- il pneumotorace;
- gli esiti lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica;
- il pectus excavatus, il pectus carenatus, la cifosi e la scoliosi;
- gli esiti di traumatismi toracici con alterazioni funzionali.

ART. 12

APPARATO DIGERENTE

- a. - **Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**
- b. - **Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**
- c. - **Le ernie viscerali.**
- d. - **Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.**

Rientrano in questo articolo:

- tutte le ernie viscerali, compresa l'ernia iatale con esofagite o disturbi funzionali di notevole grado;
L'ernia inguinale allo stato di punta non è causa di inabilità.
- le stenosi, le distopie, il "mesenterium comune", le splancnoptosi, il dolico colon;
- le fistole anali e perianali sottomucose con flogosi ricorrenti.

Gli esiti di appendicectomia non costituiscono motivo di inabilità.

ART. 13

MAMMELLA

Le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo articolo:

- la mancanza congenita od acquisita anche di una sola mammella;
- i processi flogistici o displastici ed i loro esiti di notevole entità;
- gli esiti di mastoplastica riduttiva con rilevanti limitazioni funzionali;
- esiti di mastectomia settoriale.

La protesi mammaria é causa di inabilità.

La megalomastia è causa di inabilità solo quando costituisce impaccio motorio o grave disarmonia somatica.

ART. 14

APPARATO UROGENITALE

a - Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

RENE

Tra le malformazioni, le malposizioni, le malattie ed i loro esiti:

- le anomalie di numero: la agenesia renale e quelle in cui, oltre alla presenza dei due reni ortotopici metanefrici, i reni sovranumerari presentino vascolarizzazione ed apparato escretore propri;
- le anomalie di forma: rene a ferro di cavallo, il rene multicistico, il rene a spugna;
- le anomalie di sede: l'ectopia pelvica congenita e la ptosi renale di 3° grado;
- malattia croniche: nefrolitiasi, nefropatie congenite (rene policistico), glomerulonefriti e pielonefriti croniche.

PELVI ED URETERE

Le anomalie di numero, di forma, di sede e le malattie croniche che determinino ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance della creatinina.

VESCICA

Le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme batteriche e parassitarie senza esiti.

URETRA

Le malformazioni, le stenosi e le dilatazioni con disturbi manifesti della minzione.

- b. - Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti dell'apparato genitale maschile che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano in questo comma:

URETRA

- le fistole uretrali a sbocco penieno;
- l'epispadia;
- l'ipospadia oltre il solco balano-prepuziale.

PROSTATA

- le prostatiti croniche batteriche.

PENE

- le malformazioni gravi del pene;
- la perdita anche parziale del pene.

SCROTO E STRUTTURE ENDOSCROTALI

- ipoplasia o mancanza anche di un solo testicolo, con alterazioni anatomofunzionali del controlaterale;
- ritenzione od ectopia di entrambi i testicoli;
- ritenzione testicolare unilaterale addominale, in sede intramurale o sottocutanea;
- esiti di intervento di orchidopessi con testicolo fisso alla radice dello scroto, anche con lievi disturbi funzionali;
- idrocele molto voluminoso e sotto tensione;
- idrocele comunicante;
- varicocele di III° grado permagno con deformazione molto evidente dello scroto;
- cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione.

c. - Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- la mancanza di ambedue le ovaie;
- l'aplasia completa dell'utero e della vagina;
- i prolassi urogenitali di qualunque grado;
- le fistole genitali di qualunque natura;
- le malformazioni e cisti vulvari che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali.

Per il giudizio diagnostico è necessaria l'effettuazione della ecografia pelvica.

ART. 15

NEUROLOGIA

a. - Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma le malattie di natura malformativa, vascolare, tossica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa.

Rientrano altresì in questo comma:

- le emicranie emiplegica, oftalmoplegica e basilare, caratterizzate da almeno quattro attacchi mensili documentati da una struttura universitaria neurologica;
- la nevralgia del trigemino in profilassi farmacologica documentata da una struttura universitaria neurologica;
- tutte le altre malattie del S.N.C. che presentino un dato obiettivo stabilizzato ed invalidante (paralisi spastica, paralisi flaccida, atrofia muscolare polidistrettuale, atassia grave, etc.).

b. - Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Per alterazione funzionale significativa si intende la presenza di marcata ipostenia o ipotrofia documentata elettromiograficamente.

c. - Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma le distrofie muscolari, le miotonie, le miastenien, etc.

d. - Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse, purchè documentate da certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, attestante crisi comiziali.

e. - Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevante limitazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Per limitazione funzionale significativa si intende quella caratterizzata da alterazioni dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuroradiologico o da alterazioni marcate dell'esame elettroencefalografico.

Non è causa di inabilità un singolo episodio convulsivo documentato da strutture sanitarie pubbliche verificatosi in epoca precedente gli ultimi cinque anni purchè sia sufficientemente spiegato da una causa non ricorrente e dopo valutazione specialistica neurologica.

ART. 16

PSICHIATRIA

- a. - Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purchè tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali.**

Rientra in questo comma il ritardo mentale con QI minore di 80.

Un ritardo mentale con un QI tra 80 e 90 è da valutare globalmente; un Q.I. superiore a 90 è compatibile con un giudizio di idoneità.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- ritardo mentale grave e moderato: colloquio clinico;
- ritardo mentale lieve: colloquio clinico e test di livello.

- b. - i disturbi del controllo degli impulsi;**
- c. - i disturbi dell'adattamento;**
- d. - i disturbi della comunicazione;**
- e. - i disturbi da tic;**
- f. - i disturbi delle funzioni evacuative;**
- g. - i disturbi del sonno;**
- h. - i disturbi della condotta alimentare;**
- i. - le parafilie e i disturbi della identità di genere;**

Il comportamento omosessuale viene preso in considerazione qualora dovesse determinare situazioni cliniche di sofferenza soggettiva o di disfunzionamento relazionale o sociale (disadattamento, disturbi d'ansia, distimici, etc.) oppure qualora sia espressione sintomatica di disturbi psichiatrici primari, per i quali si applicherà il comma relativo al disturbo accertato.

Per tutti trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.

l. - i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico, mirato a valutare la struttura di personalità;
- eventuali test psicodiagnostici;
- ricerca dei cataboliti urinari (cannabinoidi, oppiacei, cocaina, anfetamine etc.);
- eventuali prove di funzionalità epatica.

m. - I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma i disturbi mentali chiaramente dipendenti da causa somatica (es: esiti di traumi cranici, processi infiammatori del SNC, epilessia, etc.).

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- documentazione attestante l'esistenza di un fattore organico etiologicamente correlato al disturbo;
- eventuali controlli clinici e strumentali;
- colloquio clinico;
- eventuali test psicodiagnostici.

n. - I disturbi di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- la personalità border-line, sociopatica, impulsiva, etc;
- le personalità immature, insicure, labili, emotivamente ipersensibili, con conflittualità nevrotica, etc.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico, teso ad evidenziare l'esistenza di costanti caratteristiche psicologiche abnormi che rendano difficile l'adattamento ai normali impegni della vita quotidiana e alla vita sociale e di relazione;
- eventuali test psicodiagnostici;
- valutazione dell'eventuale terapia effettuata o in atto;
- per i soggetti già incorporati ci si avvarrà anche di eventuali rapporti informativi redatti dal Comandante o dall'Ufficiale consigliere del Reparto di appartenenza in merito a difficoltà adattative o a modalità comportamentali.

o. - I disturbi nevrotici e reattivi; i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, etc), i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc.; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico;
- eventuali test psicodiagnostici;
- valutazione dell'eventuale terapia effettuata o in atto;
- esame di eventuale documentazione clinica redatta da strutture specialistiche pubbliche;
- per i soggetti già incorporati ci si avvarrà anche di eventuali rapporti informativi redatti dal Comandante o dall'Ufficiale consigliere del Reparto di appartenenza in merito a difficoltà adattative o a modalità comportamentali.

p. - I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma: la schizofrenia, il disturbo delirante, il disturbo schizoaffettivo, il disturbo psicotico breve, il disturbo dell'umore associato a sintomi psicotici, i disturbi bipolari etc..

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- colloquio clinico;
- eventuali test psicodiagnostici;
- valutazione della eventuale terapia effettuata o in atto;
- esame di eventuale documentazione clinica redatta da strutture specialistiche pubbliche.

ART. 17

OFTALMOLOGIA

- a. - Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**
- b. - Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**
- c. - I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma h.) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- Cover test con eventuale valutazione del senso stereoscopico mediante test idoneo;
- test di Worth: per la valutazione della soppressione.

d. - Le gravi discromatopsie.

Sono necessari per il giudizio diagnostico: test delle matassine di lana colorate; se non sufficiente, tavole di Ishihara; ove ritenuto necessario test di Farnsworth.

Sono gravi le discromatopsie che non consentono la visione dei colori fondamentali, accompagnate da nistagmo o alterazioni delle membrane profonde.

e. - La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma:

- il cheratocono di qualsiasi grado;
- le degenerazioni vitroretiniche regmatogene, anche se già sottoposte a specifico trattamento.

Per il giudizio diagnostico del cheratocono occorre l'oftalmometria e, ove necessario, la mappa corneale.

f. - Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

g. - I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.

h. - I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

E' necessaria per il giudizio diagnostico la perimetria statica o quella dinamica.

i. - L'emeralopia.

L'emeralopia è causa di inidoneità anche quando non si associa ad alterazioni evidenti delle membrane profonde dell'occhio, purchè attestata da idonea documentazione sanitaria rilasciata da istituzioni pubbliche.

Per il giudizio diagnostico sono necessari esami elettrofunzionali.

l. - La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano.

m. - L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi le 5 diottrie.

- n. - Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.**

ART. 18

OTORINOLARINGOIATRIA

- a. - Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano in questo comma:

- 1) - Le gravi malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno (mancanza totale ed esiti deturpanti di lesioni del padiglione auricolare, macro e microtia di notevole grado, atresia del condotto, etc.); sono causa altresì di inabilità i casi di anotia, atresia auris congenita, sindrome di Goldenhar, sindrome di Franceschetti, micro e macrotia con padiglione modificato per dimensione, di misura superiore al 50%.

Nei casi di disturbi funzionali è necessario per il giudizio diagnostico l'esame audiometrico tonale di base.

- 2) - L'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, la purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide. Gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi, gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno, i processi flogistici cronici su esiti di timpanoplastica.

Sono compatibili con un giudizio di idoneità: l'otite mucogelatinosa cronica, la media catarrale cronica, la sclero adesiva e gli esiti cicatriziali e di pregresse flogosi dell'orecchio medio, le perforazioni timpaniche non secernenti nonché l'otorrea tubarica.

Si formula un giudizio di inabilità nel caso di processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio. La valutazione deve essere comunque complessiva (anatomofunzionale).

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- esame audiometrico tonale di base;
- esame impedenzometrico (in assenza di controindicazioni).

- 3) - L'otosclerosi e le osteodistrofie del labirinto; le affezioni organiche o funzionali dell'apparato vestibolare periferico o centrale; le sindromi vestibolari dovute a malattia di Ménière, a tumori dell'VIII° nervo cranico, ad otosclerosi e ad affezioni organiche del sistema nervoso centrale; le sindromi vestibolari periferiche di altra natura che, dopo temporanea non idoneità, risultino in compenso incompleto o assente; l'areflessia bilaterale persistente.

Sono necessari per il giudizio diagnostico gli esami otofunzionali.

- b. - Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano in questo comma le ipoacusie monolaterali pari all'entità sopraindicata.

Sono necessari per il giudizio diagnostico gli esami otofunzionali.

- c. - Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano in questo comma:

- il sordomutismo;
- le ipoacusie bilaterali dell'entità sopraindicata con P.P.T. calcolata secondo i criteri indicati nella tabella di seguito riportata:

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI PERDITA UDITIVA BILATERALE

TABELLA

		500	1000	2000	3000	V.O.C.
%	0	0	0	0	0	a metri 20
%	5	1.25	1.75	1	1	" 10
%	10	2.50	3.50	2	2	" 8
%	15	3.75	5.25	3	3	" 7
%	20	5	7	4	4	" 6
%	25	6.25	8.75	5	5	" 5
%	30	7.50	10.50	6	6	" 4
%	35	8.75	12.25	7	7	" 3
%	40	10	14	8	8	" 2.5
%	45	11.25	15.75	9	9	" 2
%	50	12.50	17.50	10	10	" 1.5
%	55	13.75	19.25	11	11	" 1
%	60	15	21	12	12	" 0.5
%	65	16.25	22.75	13	13	" 0.5
%	70	17.50	24.50	14	14	" 0.25
%	75	18.75	26.25	15	15	" 0.25
%	80	20	28	16	16	ad concham

Sono necessari per il giudizio diagnostico gli stessi esami indicati al comma b. per l'ipoacusia monolaterale.

AVVERTENZA

La P.P.T. (perdita percentuale totale) biauricolare sulle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, si determina mediante la seguente formula:

$$\frac{(\text{orecchio migliore} \times 7 + \text{orecchio peggiore})}{8} + \text{valore ponderale del 4000 Hz}$$

dove il valore ponderale del 4000 Hz prendendo in considerazione solo il valore più grave tra i due orecchi, è così definito:

5 per perdite in dB comprese fra 25 e 34

8 per perdite in dB comprese tra 35 e 59

12 per perdite in dB oltre i 60.

La perdita uditiva monolaterale e bilaterale è determinata con le modalità indicate nei precedenti commi b. e c..

- d. - Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano nel presente comma:

- le malformazioni, le alterazioni acquisite, le affezioni croniche, le notevoli deformazioni della piramide e delle fosse nasali: l'atresia delle narici, l'atresia coanale, la mancanza del naso, la stenosi nasale da malformazione o deviazione del setto, le cisti e fistole con flogosi recidivanti, il rinoscleroma, la rinite ozenatosa, il polipo sanguinante delle fosse nasali e il papillomma invertito etc.;

- le gravi stenosi nasali;

E' necessario per il giudizio diagnostico della stenosi nasale la rinomanometria anteriore attiva (di base, posizionale con stimolazioni aspecifiche, trasporto mucociliare).

E' causa di inabilità un grading della ostruzione nasale rilevato alla rinometria in rapporto al parametro "somma di flusso" di grado elevato (da 0 a 500 centimetri cubi/s elevata alla meno 1 (35 centimetri cubi/s elevata alla meno 1)).

- l'ozena e le affezioni granulomatose e croniche;
- le sinusiti croniche purulente, iperplastiche, polipose o ulceronecrotiche.

Le neoformazioni polipoidi multiple caratterizzate da ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una conduzione disreattiva allergica, quali manifestazioni di flogosi cronica naso-sinusale avanzata e di lunga durata, possono essere causa di inabilità dopo osservazione ospedaliera e dopo una eventuale temporanea inidoneità.

- gli esiti di lesioni traumatiche o di interventi chirurgici sui seni paranasali che producano scompaginamento delle strutture anatomiche (distruzione del pavimento dell'orbita, fistole cribromeningee, alterazioni della lamina cribrosa, etc.).

- e. - **Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.**

Rientrano in questo comma:

- le flogosi faringotonsillari croniche con documentata presenza nel tampone faringeo di streptococco beta-emolitico gruppo A e rilievi clinico-sierologici ad essa correlati;

- le tonsilliti croniche specifiche;

- l'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali;

- le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della faringe, con importanti alterazioni funzionali; sono causa di inabilità altresì: ascesso ossifluente da morbo di Pott cervicale, malattia di Isanbert, gozzi tiroidei linguali, esiti di processi specifici faringei con gravi disturbi funzionali, adenomi ipofisari extrasellari, fibroma giovanile, cisti disembrionogenetiche e cisti di ritenzione, fibromixoma faringeo;

Nella nevralgia del glosso faringeo bisogna escludere l'esistenza di patologie primitive di cui la nevralgia è sintomo (neoplasie dell'angolo ponto-cerebellare, aneurisma della carotide, abnorme lunghezza del processo stiloideo, etc).

- le malformazioni, gli esiti di lesioni e le malattie croniche della laringe e della trachea con importanti alterazioni funzionali; sono causa di inabilità, altresì, tutti i casi di: diaframma congenito, laringocele congenito e non, cisti appendicolari, epiglottide bifida, agenesia totale dell'epiglottide, esiti di lesione di origine traumatica con significativo impegno anatomofunzionale, leucoplasia, esiti di processi flogistici con ampie mutilazioni delle strutture, granulomatosi di Wegener a localizzazione laringea, papillomatosi laringea giovanile estesa;

Per quanto attiene la patologia tracheale sono causa di inabilità le stenosi tracheali (post-traumatica, postinfiammatoria, postoperatoria) indipendentemente dalla loro estensione.

- i disturbi della favella gravi.

Sono necessari per il giudizio diagnostico:

- per le patologie faringee:

- laringoscopia indiretta ed ipo-faringoscopia con fibre ottiche per via nasale e transorale;

- radiogramma in proiezione laterale.
- per le patologie laringo-tracheali:
- fibroscopia rigida o flessibile;
 - fibroscopia;
 - stratigrafia laringea in fonazione ed in respirazione;
 - stratigrafia del mediastino.

ART. 19

DERMATOLOGIA

Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo articolo le malattie infettive cutanee, tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica od immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi funzionali, compresa la funzione fisiognomica; possono pertanto essere causa di inabilità, tra le altre, le seguenti dermopatie: dermatite atopica, dermatite da contatto, orticaria cronica, psoriasi, alopecia areata, acne, iperidrosi, ittiosi, nevi congeniti giganti, epidermolisi bollosa.

ART. 20

APPARATO LOCOMOTORE

a. - Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Rientrano in questo comma

- le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteodistrofiche, osteocondrosiche, sistemiche e l'osteonecrosi;

- scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 25°, la schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali;
- esiti funzionali di trattamento chirurgico della colonna vertebrale;
- le ernie discali ed i loro esiti chirurgici;
- le discopatie e le protrusioni quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare. Vi rientrano, altresì, tra le altre, le seguenti malformazioni e deformazioni della colonna vertebrale: sinostosi, emispondilo, spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinali congenite ed acquisite, costa cervicale con sintomi nervosi o vascolari, cifosi dorsale superiore a 50° etc.;

La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni (spalla, anca e ginocchio) è causa di inabilità.

La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inabilità.

- le patologie croniche e gli esiti di lesioni delle aponeurosi (fibromatosi palmare o plantare, retrazioni, ernie muscolari, etc.);
- le malformazioni, le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi, etc.);
- le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm. e con alterazioni funzionali;
- le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei tendini e delle borse (tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee, etc.);
- le osteocondriti dissecanti di importanti articolazioni di carico (anca, ginocchio, tibiotarsica);
- gli esiti di meniscectomia totale e le meniscopatie limitanti la funzione;
- le lussazioni inveterate e gli esiti di lussazioni recidivanti a carico di importanti articolazioni con instabilità articolare.

b. - La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

- 1. un dito di una mano;**
- 2. falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;**
- 3. falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.**
- 4. un alluce;**
- 5. due dita di un piede.**

c. - Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

Rientrano in questo comma:

- la dismetria tra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri;
- il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6;
- il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8;
- il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 20°;
- la sinostosi tarsale e radioulnare;
- il piede piatto e cavo di grado elevato;
- il piede torto;
- l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangeo, le dita sovranumerarie.

Per le patologie congenite ed acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia e RX piedi comparati sotto carico.

ART. 21**ALTRE CAUSE DI NON IDONEITA'****a. - Le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare.**

Dopo osservazione.

Rientrano in questo comma quelle patologie alle quali non è possibile attribuire alcun articolo dell'elenco stesso.

b. - Il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare.

Dopo osservazione.

00A6515

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

ORDINANZA 20 aprile 2000.

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1999/2000. (Ordinanza n. 126).

**IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in particolare l'art. 137;

Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il

regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con quale è stato emanato il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2000, n. 70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 aprile 1999, n. 110, concernente il calendario scolastico per l'anno 1999-2000;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999, contenente norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31, recante istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 1999/2000;

Ordina:

Art. 1.

Scuola dell'obbligo

1. Le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica e agli istituti d'arte, di cui al testo coordinato dell'ordinanza ministeriale n. 65 del 20 febbraio 1998, confermate dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 128/1999 citata nelle premesse, sono confermate, per l'anno scolastico 1999-2000, con le modifiche e integrazioni di seguito indicate.

2. L'art. 9, comma 9, è modificato come segue:

«9. Per quanto riguarda le domande di ammissione all'esame, controfirmate dall'esercente la potestà parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349 del 7 agosto 1998, in materia di autocertificazione».

3. L'art. 9, comma 13, ultimo periodo, è modificato come segue:

«13. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto del decreto ministeriale 6 agosto 1999, la commissione d'esame è altresì composta dagli insegnanti di strumento musicale».

4. L'art. 9, comma 40, è modificato come segue:

«40. Ciascun presidente di commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa di cui alla circolare ministeriale 20 maggio 1999, n. 127. Una copia della scheda informativa deve essere inviata entro il 15 luglio al referente di settore delle segreterie tecniche degli ispettori presso le sovrintendenze scolastiche. La seconda copia della scheda deve essere trasmessa al provveditorato secondo tempi e le modalità che ogni provveditore fisserà autonomamente. Ogni referente di settore farà pervenire entro il 30 novembre alla direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli ispettori regionali».

5. L'art. 9, comma 44, è modificato come segue:

«44. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare ministeriale n. 304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione con soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997».

6. Dopo l'art. 9, è aggiunto il seguente art. 9-bis:

«9-bis. *Certificazione dell'obbligo scolastico.* — 1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico è rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n. 70 del 13 marzo 2000».

Art. 2.

Istituti di istruzione secondaria superiore

1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui al titolo II dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, con le seguenti modifiche e integrazioni.

2. L'articolo 2, comma 1, è così sostituito:

«1. A norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 110 del 22 aprile 1999, citata nelle premesse, gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo entro i termini stabiliti dai capi d'istituto, sentito il collegio dei docenti».

3. Nell'art. 2, comma 4, lettera b), il secondo periodo è modificato come segue:

«4. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia, le motivazioni delle decisioni assunte dal consiglio di classe, nonché

un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza».

4. Nell'art. 3, comma 1, il secondo periodo è modificato come segue:

«1. Per l'anno scolastico 1999-2000, il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell'ultima classe sulla base della tabella E e agli allievi della penultima e terzultima classe sulla base della tabella A, allegata al regolamento e delle note in calce alle medesime».

5. Dopo l'art. 4 è aggiunto l'art. 4-bis:

«4-bis. *Pubblicazione degli scrutini.* — 1. A norma dell'art. 2 della citata ordinanza ministeriale n. 110/1999, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti.

2. Nel caso di promozione con debito formativo, nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va, inoltre precisato che la promozione è stata conseguita ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 128/1999.

3. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'istituto l'indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").

4. Per gli alunni che seguono un piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate e nei quadri pubblicati all'albo, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali».

6. Dopo l'art. 4 è aggiunto l'art. 4-ter:

«4-ter. *Scrutini nel primo anno di scuola secondaria superiore.* — 1. Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del medesimo decreto.

2. A ciascun allievo che è prosciolto dall'obbligo o che abbia adempiuto all'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata certificazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n. 70 del 13 marzo 2000».

7. Il comma 5 dell'art. 6 è abrogato.

8. All'art. 7 la rubrica è modificata in «Esami di idoneità negli istituti tecnici aeronautici e commerciali» e sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Gli esami di idoneità alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo programma-

tori, vertono unicamente sui programmi dell'indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione o idoneità relative agli indirizzi del precedente ordinamento "amministrativo", "mercantile", "commercio con l'estero" e "amministrazione industriale" non sostengono esami integrativi per l'accesso al nuovo corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell'autonomia loro propria, definiscono e adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attività di autoformazione, da realizzare, nel corso dell'anno scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal consiglio d'istituto.

4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od idoneità relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi».

9. All'art. 10, comma 3, l'ultimo periodo è abrogato.

10. All'art. 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo».

11. Nell'art. 14, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove».

12. Nell'art. 14, comma 11, all'ultimo periodo è aggiunto «e sulle prove degli anni precedenti».

13. All'art. 18, i commi 1 e 12 sono abrogati e il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva. Il calendario delle prove è il seguente: 21 giugno 2000 - prova di italiano; 22 giugno 2000 - prova di pedagogia; 23 giugno 2000 - prova, rispettivamente, di francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano); sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia).

Le prove di plastica e di disegno hanno inizio il giorno 26 giugno 2000 e vertono sui programmi di esame indicati nell'allegato C al regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286; le eventuali prove suppletive sono disciplinate dall'art. 12, comma 13, dell'ordinanza ministeriale n. 31 del 4 febbraio 2000».

Art. 3.

Scrutini finali ed esami nelle classi sperimentali

1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui al titolo III dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, con le seguenti modifiche.

2. All'art. 19, i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

«4. È consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento».

Art. 4.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

1. Nell'art. 24 dell'ordinanza ministeriale numero 128/1999, il rinvio deve intendersi all'ordinanza ministeriale n. 31 del 4 febbraio 2000.

Art. 5.

Disposizioni generali

1. Sono confermate le disposizioni di cui al titolo V dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, con le seguenti integrazioni.

2. All'art. 25 sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami».

7. Ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, citato nelle premesse, il consiglio di classe procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado».

Art. 6.

Disposizione finale

1. Le modifiche e le integrazioni sopra riportate saranno recepite in apposito testo coordinato con le precedenti ordinanze nel testo citate.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro: BERLINGUER

*Registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 129*

00A6521

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al sen. Roberto Borroni, Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale, fra l'altro, il prof. Paolo De Castro è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale, fra l'altro, il Sen. Roberto Borroni è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

- 1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;
- 2) gli atti normativi e regolamentari;
- 3) le circolari contenenti direttive generali;
- 4) le risposte a quesiti su questioni di principio;
- 5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 6) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;
- 7) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

8) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali;

9) i provvedimenti interministeriali;

10) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

12) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e società sottoposti alla vigilanza del Ministro;

14) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari;

15) gli atti di organizzazione degli uffici;

16) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

17) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Roberto Borroni sono delegate, nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro:

le questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario dei settori lattiero-caseario, zootecnico e dei prodotti continentali;

le questioni attinenti alla liquidazione della Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai consorzi agrari;

le questioni attinenti all'Unione nazionale incremento razze equine.

Art. 3.

Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

la partecipazione ai lavori parlamentari presso la Camera dei deputati, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente;

la partecipazione, su delega di volta in volta, in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea;

la presidenza della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, salva restando la facoltà del Ministro di esercitare le attribuzioni demandate dall'articolo 6 della legge ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 4.

Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

Il Ministro provvederà inoltre, a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Ministro: DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000
Registro n. 1 Min. pol. agr., foglio n. 118*

00A6549

DECRETO 29 marzo 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, all'on. Aniello Di Nardo, Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale, fra l'altro, il prof. Paolo De Castro è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale, fra l'altro, l'on. Aniello Di Nardo è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

- 1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;
- 2) gli atti normativi e regolamentari;
- 3) le circolari contenenti direttive generali;
- 4) le risposte a quesiti su questioni di principio;
- 5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 6) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;
- 7) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;
- 8) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali;
- 9) i provvedimenti interministeriali;
- 10) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;
- 11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;
- 12) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;
- 13) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;
- 14) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari;
- 15) gli atti di organizzazione degli uffici;
- 16) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;
- 17) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Aniello Di Nardo sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro:

le questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario nei settori oleicolo e delle altre colture mediterranee;

le questioni riguardanti la previdenza agricola e la riforma della riscossione dei contributi agricoli unificati;

la partecipazione ai lavori delle commissioni del C.I.P.E. e, su delega di volta in volta, alle sedute del comitato;

le questioni relative ai prodotti tipici;

le questioni relative ai progetti di forestazione interna.

Art. 3.

Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

la partecipazione ai lavori parlamentari presso il Senato, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente;

la partecipazione, su delega di volta in volta, in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea;

la partecipazione alla «Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino» di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403.

Art. 4.

Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

Il Ministro provvederà inoltre, a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il Ministro: DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000
Registro n. 1 Min. Pol. Agr., foglio n. 117*

00A6550

DECRETO 5 aprile 2000.

Modificazioni ai decreti ministeriali in data 29 marzo 2000 concernenti il conferimento di deleghe al sen. Roberto Borroni e all'on. Aniello Di Nardo, Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale, fra l'altro, il prof. Paolo De Castro è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale, fra l'altro, il sen. Roberto Borroni e l'on. Aniello Di Nardo sono stati nominati Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i propri decreti n. 31733/1162 e n. 31734/1162 entrambi in data 29 marzo 2000, concernenti rispettivamente il conferimento delle deleghe ai Sottosegretari di Stato sen. Roberto Borroni e on. Aniello Di Nardo;

Ritenuta l'opportunità di riequilibrare gli impegni e l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali tra i due Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto le questioni concernenti l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Aniello Di Nardo.

I decreti ministeriali citati in premessa sono pertanto così modificati:

a) al termine dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 31733/1162 del 29 marzo 2000 (concernente conferimento di deleghe al sen. Borroni) sono soppresse le parole: «le questioni attinenti all'Unione nazionale incremento razze equine»;

b) al termine dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 31734/1162 del 29 marzo 2000 (concernente conferi-

mento di deleghe all'on. Di Nardo) sono aggiunte le seguenti parole: «le questioni attinenti all'Unione nazionale incremento razze equine».

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti, il 3 maggio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 119*

00A6551

DECRETO 23 maggio 2000.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1996, con il quale si affida al Co.Ge.Vo. di Ancona, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante l'adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca

dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3 del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2000 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono prorogate al 31 maggio 2000 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi che, affidate ai consorzi di gestione siano scadute o in scadenza prima di tale data;

Viste le proposte formulate per il corrente anno, — da ultimo, nota del 23 maggio 2000 — dal consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ancona - Co.Ge.Vo., circa alcune misure di gestione per l'esercizio dell'attività di prelievo delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. La quota massima pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica non può essere superiore ai 600 Kg. per un numero complessivo di sessanta sacchi, ciascuno da 10 Kg.

2. Nel periodo compreso dal 26 aprile al 30 settembre 2000 la cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica può essere effettuata esclusivamente nei giorni feriali di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

3. Non è consentito il recupero di giornate di mancata attività a causa di avverse condizioni meteomarine.

4. L'attività di pesca con draga idraulica è consentita nelle acque dell'intero compartimento marittimo di Ancona, delimitate da un lato dalla foce del fiume Cesano e, dall'altro, dalla foce del fiume Chienti.

Art. 2.

Per le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, l'orario di uscita è così determinato:

ore 5,30, dai porti di Ancona e Civitanova Marche;
ore 6,00, dal porto di Senigallia.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la nuova disciplina sulla pesca dei molluschi bivalvi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: AULITTO

00A6526

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 10 maggio 2000.

Nomina del vice commissario delegato per la predisposizione e la realizzazione di un piano di interventi di emergenza. (Disposizione n. 77).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, recante disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nella regione Sicilia, con la quale il presidente della regione è stato nominato commissario delegato per la predisposizione e la realizzazione di un piano di interventi di emergenza;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000, recante nuove disposizioni ed integrazioni alla citata ordinanza n. 2983/1999;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b*), della suddetta ordinanza n. 3048/2000, che prevede l'avvalimento di un vice commissario per la predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto inoltre l'art. 2, comma 1, lettera *g*), della medesima ordinanza n. 3048/2000, che prevede l'avvalimento di un vice commissario per le attività specificate nell'art. 6 della predetta ordinanza n. 2983/1999;

Considerata la necessità di avvalersi di un vice commissario, per le attività di cui agli articoli 1 e 6 dell'O.P.C.M. n. 2983/1999, come integrata dall'O.P.C.M. n. 3048/2000;

Ritenuto di nominare, per le finalità sopra indicate, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente pro-tempore, on. Federico Martino;

Dispone:

Art. 1.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente pro-tempore, on. Federico Martino, è nominato vice commissario per la predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Sono demandati, altresì, allo stesso vice commissario i compiti di pianificazione e realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato alla protezione civile n. 2983 del 31 maggio

1999 e n. 3048 del 31 marzo 2000 concernenti i rifiuti speciali, speciali pericolosi, nonché le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, ed inoltre gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, con le modalità previste dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo n. 22/1997, delle aree inquinate comprese nei siti di interesse nazionale di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 2.

Il vice commissario indicato nel precedente art. 1, sarà coadiuvato dalla commissione scientifica di cui all'art. 11 della citata ordinanza n. 2983/1999, e può utilizzare tutti gli strumenti operativi previsti nella medesima ordinanza e nella successiva n. 3048/2000.

Nei casi in cui gli atti comportino spese a carico della contabilità speciale n. 2854, intestata al presidente della regione - commissario delegato, il vice commissario sottoporrà a quest'ultimo le relative proposte di provvedimento.

Art. 3.

Il vice commissario è autorizzato ad individuare, previa intesa con il commissario delegato, il personale di supporto per le attività demandategli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *r*), della citata ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nelle *Gazzette Ufficiali* della regione Sicilia e della Repubblica italiana.

Palermo, 10 maggio 2000

Il commissario delegato: CAPODICASA

00A6552

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 12 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1989, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il proprio decreto n. 451 del 4 marzo 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1999 relativo al riordino della Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare operato ai sensi del decreto ministeriale in data 5 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997);

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Università;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alle deliberazioni di cui sopra, dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 5 aprile 2000;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo

le modifiche relative all'ordinamento dei vari corsi di studi sono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

L'ordinamento della Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare è modificato alla tabella A così come segue:

A - Area propedeutica — inserimento dei seguenti ulteriori settori scientifico-disciplinari: F08E chirurgia vascolare - F07C malattie dell'apparato cardiovascolare - F08A chirurgia generale;

B - Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva — inserimento dei seguenti ulteriori settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna - F08A chirurgia generale;

D - Area di chirurgia vascolare — inserimento dell'ulteriore settore scientifico-disciplinare: F08A chirurgia generale;

F - Area angiologica — inserimento dell'ulteriore settore scientifico-disciplinare: F07A medicina interna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 12 maggio 2000

Il rettore: CUCCURULLO

00A6553

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 maggio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ferruccio Beltrametti, Console generale della confederazione Svizzera a Napoli.

In data 22 maggio 2000 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luis Mendivil Canales, console generale della Repubblica del Perù a Milano.

00A6529 - 00A6533

Entrata in vigore dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e di Torino, firmato a Roma il 4/14 giugno 1996.

Il giorno 10 aprile 2000, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e di Torino, firmato a Roma il 4/14 giugno 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 16 aprile 1998, n. 116, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1998.

In conformità a quanto dallo stesso disposto, lo scambio di lettere è entrato in vigore il giorno 10 aprile 2000.

00A6534

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 18 maggio 1998.

Il giorno 12 aprile 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 18 maggio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 gennaio 2000, n. 22, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2000.

In conformità all'art. 29, l'accordo è entrato in vigore il giorno 12 maggio 2000.

00A6535

Soppressione del vice consolato d'Italia di prima categoria e contemporanea istituzione di un consolato d'Italia di prima categoria in Edmonton (Canada) a decorrere dal 1° dicembre 1999 e conseguente determinazione della sua circoscrizione territoriale e di quella del consolato generale d'Italia in Vancouver (Canada).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA*(Omissis).*

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato d'Italia di prima categoria attualmente operante a Edmonton è soppresso.

Art. 2.

È istituito a Edmonton (Canada) un consolato d'Italia di prima categoria con la seguente circoscrizione territoriale:

le provincie dell'Alberta e del Saskatchewan.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Vancouver (Canada) è così rideterminata:

le provincie della Columbia britannica e il territorio dello Yukon.

Art. 4.

(Omissis).

Art. 5.

(Omissis).

Art. 6.

(Omissis).

Art. 7.

Il presente decreto che sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dal 1° dicembre 1999.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINIIl Ministro per il commercio con l'estero
FASSINOp. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
SOLAROLI

00A6536

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan, firmato ad Almaty il 16 settembre 1997.

Il giorno 11 maggio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan, firmato ad Almaty il 16 settembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 gennaio 2000, n. 17, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 14 febbraio 2000.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 11 maggio 2000.

00A6555

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, firmato a Londra il 5 maggio 1998.

Il giorno 2 maggio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, firmato a Londra il 5 maggio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 ottobre 1999, n. 417, pubblicata nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1999.

In conformità all'art. 8, l'accordo è entrato in vigore il giorno 2 maggio 2000.

00A6556

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Maria S.S. del Carmelo, in Castiglione di Sicilia

Con decreto del Ministero dell'interno in data 5 maggio 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa Maria S.S. del Carmelo, con sede in località Rovittello di Castiglione di Sicilia (Catania).

00A6554

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1° giugno 2000

Dollaro USA	0,9330
Yen giapponese	101,41
Dracma greca	337,00
Corona danese	7,4638
Corona svedese	8,3560
Sterlina	0,62400
Corona norvegese	8,3210
Corona ceca	36,093
Lira cipriota	0,57389
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,29
Zloty polacco	4,0707
Tallero sloveno	205,9322
Franco svizzero	1,5740
Dollaro canadese	1,3958
Dollaro australiano	1,6306
Dollaro neozelandese	2,0358
Rand sudafricano	6,5287

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

00A6588

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Fondo pensione dei dirigenti del gruppo Enel - Fondenel», in Roma.

Con decreto ministeriale 22 maggio 2000, all'associazione «Fondo pensioni dei dirigenti del gruppo Enel - Fondenel» con sede a Roma, viale Regina Margherita n. 137, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A6530

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società Sifru - società fiduciaria - società per azioni, in Brescia.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto 26 ottobre 1967, modificato in data 1° febbraio 1995 alla società «Sifru - società fiduciaria - società per azioni», con sede in Brescia, iscritta al registro delle imprese di Brescia al n. 7594, codice fiscale 00273010173, è modificata per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «Solofid S.p.a. - società Lombarda fiduciaria», con decorrenza 1° gennaio 2000.

00A6532

Decadenza della autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società Solofid S.p.a. - società Lombarda Fiduciaria, in Brescia.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto 9 marzo 1992, alla società «Solofid S.p.a. - società Lombarda Fiduciaria», con sede in Brescia, iscritta al registro delle imprese di Brescia al n. 42885, codice fiscale 03086100173, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Sifru - società fiduciaria - società per azioni», con sede in Brescia, iscritta al registro delle imprese di Brescia al n. 7594, codice fiscale 00273010173, che andrà ad assumere, contestualmente all'attuazione della fusione, la nuova denominazione di «Solofid S.p.a. - società Lombarda Fiduciaria», con decorrenza 1° gennaio 2000.

00A6531

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

I Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare F08A - Chirurgia generale, (comprendente la omonima disciplina).

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal senato accademico nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;
congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;
2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta a con decreto del rettore.

00A6527

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia, sede di Arezzo, dell'Università degli studi di Siena, è vacante un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare n. L07A, lingua e letteratura latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al predetto posto di professore di ruolo di prima fascia, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia, sede di Arezzo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A6538

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.